

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 38

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 12 luglio 2007)

INDICE

BALBONI, ROSSI Fernando: sullo stato di una strada statale (4-01859) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	Pag. 1343	GAGGIO GIULIANI, GRASSI: su un episodio di <i>mobbing</i> presso una caserma dei Vigili del fuoco (4-01645) (risp. ROSATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 1363
BARBATO: sull'emanazione di un decreto da parte del Direttore generale dei Monopoli (4-00436) (risp. VISCO, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	1344	MARTONE: su minacce rivolte ad organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani (4-00493) (risp. VERNETTI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1365
BRUNO, IOVENE: su un presunto trasferimento di rifiuti in Calabria (4-01672) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i>)	1346	PISA, MARTONE: sulla presenza di armi nucleari nel territorio italiano (4-00975) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	1368
CAPRILI: sul porto di Viareggio (4-01966) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	1349	PISA ed altri: sulla cooperazione militare dell'Italia con Paesi extraeuropei (4-00281) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	1373
CASSON: sul servizio di soccorso 115 e la sede centrale di Venezia (4-00479) (risp. ROSATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1350	sulla partecipazione dell'Italia al Ballistic Missile Defense System (4-01675) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	1377
DE POLI: sul rafforzamento del livello di autonomia delle Regioni (4-01777) (risp. LANZILLOTTA, <i>ministro per gli affari regionali e le autonomie locali</i>)	1352	POSSA: sull'incentivazione all'energia elettrica fotovoltaica (4-01494) (risp. BERSANI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	1381
FERRANTE: su un episodio di violenza subita da uno studente diversamente abile (4-00881) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	1354	SACCONI, CANTONI: sui centri di assistenza fiscale in Italia (4-02196) (risp. VISCO, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	1385
FORMISANO ed altri: sull'adeguamento e revisione del sistema di assistenza protesica (4-02100) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	1358	SAIA: sull'assimilazione degli impianti termici (4-02142) (risp. BERSANI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	1387
		SARO: sulla pubblicazione degli elenchi dei contribuenti (4-02194) (risp. VISCO, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	1391

SARO, ANTONIONE: sulla normativa relativa al pubblico impiego nella Regione Friuli-Venezia Giulia (4-02042) (risp. LANZILLOTTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*)
Pag. 1393

SODANO ed altri: su un deposito di stoccaggio di gas naturale in provincia di Modena (4-01061) (risp. BERSANI, *ministro dello sviluppo economico*)
1395

STORACE: sulle iniziative legislative in tema di prescrizione degli illeciti amministrativi (4-01079) (risp. CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*)
Pag. 1399

VALPIANA ed altri: su una commemorazione annuale a Schio (Vicenza) (4-01706) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
1401

BALBONI, ROSSI Fernando – *Al Presidente del Consiglio dei ministri* – In merito alle disastrose condizioni del manto stradale della strada statale n. 16, rinviando ad altra sede competente i necessari chiarimenti sulla scarsa efficacia di precedenti interventi di manutenzione,

gli interroganti chiedono di sapere quali informazioni certe vi siano sull'impegno dell'ANAS a realizzare, nei tempi più brevi possibili, la sistemazione del manto stradale nel tratto ferrarese della suddetta infrastruttura, posto che allo stato attuale versa in condizioni indecorose e di estremo pericolo.

(4-01859)

(3 maggio 2007)

RISPOSTA. – Va innanzitutto premesso che nella zona del basso ferrarese, si snodano sia la statale 16 «Adriatica» sia il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, arterie entrambe soggette ad un notevole sovraccarico di traffico medio giornaliero di tipologia divisa equamente tra mezzi leggeri e pesanti, con conseguenti forti sollecitazioni alla struttura stradale.

Attualmente ANAS, nelle more dell'approvazione del Programma 2007-2011 di manutenzione straordinaria, ha autorizzato la pubblicazione di due gare di appalto per il risanamento della pavimentazione in vari tratti della strada statale 16 e precisamente in corrispondenza delle località di Ferrara, Gaibanella, Monestirolo, Gaibana, Montesanto, San Nicolò, Ripapersico, Consandolo, Argenta, San Biagio, Taglio Corelli, Alfonsine e Ravenna.

Anche per il Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi sono state autorizzate le gare per tre interventi finalizzati al risanamento delle pavimentazioni in tratti saltuari, in particolare nei comuni di Gualdo, Masi Torello, Rovereto, Ostellato e Corte Centrale, per un importo totale di circa 4,8 milioni di euro.

Nella zona ferrarese, inoltre, sono previsti i seguenti interventi distinti in due lotti funzionali:

lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la strada statale 495 e Ponte Bastia dal km 101+330 al km 120+238 - 1° stralcio dallo svincolo di Argenta al km 120+238 (Ponte Bastia). Per effetto dell'impugnativa da parte di alcuni espropriati, l'appalto, già aggiudicato, è stato revocato e la progettazione è stata ripresa dal livello preliminare, che attualmente è in corso di approvazione, avendo già superato la procedura di *screening* ambientale. L'intervento è inserito nella Bozza di elenco di Opere infrastrutturali 2007-2011;

lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la strada statale 495 e Ponte Bastia dal km 101+330 al km 120+238, 2° stralcio dal km 101+330 allo svincolo di Argenta. I lavori sono stati affidati ad appalto integrato: il progetto esecutivo è stato consegnato ed è in corso di *iter* di approvazione che si presume possa concludersi entro il mese di luglio;

tratto tra il km 120+238 e il km 147+120 - 1° stralcio variante di Alfonsine. Il progetto esecutivo in corso di approvazione e se ne prevede la definizione in tempi brevissimi.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(10 luglio 2007)

BARBATO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, il Parlamento ha approvato una norma (art. 3, comma 42-*bis*) che prevede la possibilità a favore dei gestori lotto cosiddetti «puri» di richiedere ed ottenere, a titolo gratuito, la concessione per la rivendita di generi di monopolio;

tale norma risponde al preciso intento di risarcire, seppur parzialmente, i suddetti gestori dei danni economici subiti a seguito dell'allargamento, senza distanza, della rete dei punti di raccolta del lotto;

la stessa disposizione prevede che le modalità di applicazione vengano definite mediante decreto del Direttore generale dei Monopoli;

tale decreto dovrebbe chiarire in maniera univoca che i ricevitori del lotto «puri» possano essere titolari di due concessioni in due esercizi diversi e, altresì, inserire fra gli aventi diritto ad usufruire della norma in questione quei concessionari che, in seguito all'allargamento dei punti di raccolta lotto, sono stati costretti a chiudere la propria attività per insufficiente reddito;

il decreto direttoriale dovrebbe, ancora, ribadire che le rivendite in questione devono essere assegnate direttamente, senza asta ed in deroga all'art. 21 della legge 1293/57 che prevede un triennio di esperimento;

a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno, nell'ottica di una più rapida realizzazione delle nuove aperture, che nel decreto direttoriale fossero inserite, altresì, norme volte a definire i criteri per la formazione di una graduatoria nel caso dell'inoltro di più richieste di apertura nella stessa zona. A tale scopo sarebbe possibile considerare parametri quali: l'anzianità di servizio, l'entità del danno subito, la distanza da una tabaccheria dei punti lotto che ne fanno richiesta;

nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla promulgazione della legge, il sopra citato decreto direttoriale non è, ad oggi, ancora stato emanato;

l'Associazione nazionale dei concessionari di giochi, facendosi portavoce delle istanze di categoria, ha organizzato diversi incontri con i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, i quali avevano garantito l'imminente emanazione del decreto;

la situazione di molti operatori del lotto «puri» versa in uno stato di grave crisi, tanto che alcuni di essi sono sul punto di chiudere le proprie aziende,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'emanazione del decreto del Direttore generale dei Monopoli per arginare la crisi di tanti gestori del lotto cosiddetti «puri» dovuta proprio all'ingiustificato ritardo nell'emanazione del suddetto decreto.

(4-00436)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – Con il documento di sindacato ispettivo cui si risponde, l'interrogante, nel premettere che l'articolo 3, comma 42-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), ha previsto la possibilità, per i titolari di ricevitorie del lotto, penalizzati dall'allargamento, senza distanza, della rete dei punti di raccolta del lotto, di richiedere la concessione per la rivendita di generi di monopolio, chiede di conoscere lo stato di emanazione del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con il quale saranno stabilite le modalità di applicazione di dette concessioni.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che il regolamento del direttore generale previsto dal citato articolo 3, comma 42-*bis*, del decreto-legge n. 203 del 2005, è stato emanato il 12 dicembre 2006.

Con detto provvedimento sono stati stabiliti i termini e le condizioni per riconoscere ai beneficiari della citata disposizione la titolarità di una rivendita di generi di monopolio.

Con l'entrata in vigore del citato regolamento in data 30 dicembre 2006, l'Amministrazione dei Monopoli ha tempestivamente emanato le conseguenti disposizioni attuative ai dipendenti Uffici regionali e, ad oggi, risulta che un consistente numero di istanze avanzate dagli interessati sono state accolte e, quindi, assegnate le relative concessioni.

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze

VISCO

(10 luglio 2007)

BRUNO, IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il 16 ottobre 2006 i giornali calabresi riportavano diffuse notizie sul tentativo di smaltimento di rifiuti provenienti dalla Campania in due distinte località della Calabria, Cassano allo Ionio e Lamezia Terme, in provincia rispettivamente di Cosenza e Catanzaro;

la suddetta iniziativa, assunta all'insaputa delle comunità locali, ha provocato una legittima e preoccupata reazione dei Comuni suddetti;

la popolazione della provincia di Cosenza da tempo si assume oneri finanziari aggiuntivi per l'impossibilità di smaltire i propri rifiuti in siti e discariche vicine e, inoltre, la discarica di Lamezia Terme già raccoglie rifiuti provenienti da altri territori;

l'iniziativa assunta dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria è stata realizzata senza avvertire con anticipo i Sindaci e i Presidenti di Provincia dei territori interessati e la Regione Calabria;

il Commissario si sarebbe detto – «in forza dei poteri straordinari di cui è detentore» – non tenuto ad informare la Regione preventivamente su eventuali trasferimenti di rifiuti provenienti da altri territori;

il Commissario avrebbe asserito di essere stato autorizzato dal Capo della Protezione civile a nome del Governo;

la gestione commissariale dell'emergenza ambientale in Calabria, che perdura da oltre un decennio – non ha mai prodotto risultati particolarmente brillanti e, anzi, si è trovata a registrare disamministrazioni, su cui sta indagando la magistratura, in cui a volte si è annidato il malaffare, si chiede di sapere:

se il Governo abbia mai autorizzato – ed eventualmente con quali atti e a quale livello – il trasferimento di rifiuti in Calabria;

se si ritenga opportuno associarsi alle presunte dichiarazioni rilasciate dal Commissario circa le proprie competenze;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi per rimuovere l'ormai cronica condizione di commissariamento ambientale della Calabria e restituire la gestione del settore alla responsabilità delle istituzioni preposte.

(4-01672)

(30 marzo 2007)

RISPOSTA. – Com'è noto, la situazione dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania versa in uno stato di gravissima criticità, con rischi anche per la salute pubblica.

Per fronteggiare l'emergenza in corso, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Commissario delegato con decreto-legge n. 263 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2006, recante «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel set-

tore dei rifiuti nella regione Campania», dovendo affrontare una situazione estremamente deteriorata, ha messo in atto due strategie parallele.

La prima, a breve termine, finalizzata alla realizzazione d'interventi immediati per rimuovere i rifiuti giacenti nelle strade e la conseguente situazione di pericolo per l'igiene e la sicurezza dei cittadini, la seconda, a medio e lungo termine, pianificando la gestione del ciclo dei rifiuti a regime.

Il Commissario delegato, nel pianificare entrambe le strategie d'intervento, ha dovuto affrontare problemi legati alla carenza di discariche, al progressivo peggioramento delle condizioni degli impianti di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), all'assenza di termovalorizzatori attivi e ad un'insufficiente gestione della raccolta differenziata.

In tale contesto, per affrontare l'emergenza, costituita dall'ingente quantità di rifiuti giacenti nelle strade, è stato ritenuto opportuno individuare ed utilizzare, nel rispetto della vigente normativa in materia, aree di stoccaggio provvisorio dei rifiuti e trasportare parte dei rifiuti fuori regione.

A tale proposito l'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 263 del 2006, ha previsto che lo smaltimento dei rifiuti urbani o speciali non pericolosi possa essere destinato, in via eccezionale, anche fuori regione.

Pertanto, grazie alla collaborazione con i Presidenti di molte regioni italiane, il Commissario delegato ha potuto disporre il trasporto in altri territori regionali di circa 98.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania.

Anche la regione Calabria si è resa disponibile, attraverso un accordo commerciale, ad accogliere circa 18.000 tonnellate di rifiuti.

Ciò è stato possibile, innanzitutto, con il provvedimento del Commissario di Governo n. 52 del 21 febbraio 2006, con il quale le Società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A. sono state autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di tritovagliatura presenti sul territorio regionale, presso la discarica gestita dalla Società Sovreco.

Il quantitativo giornaliero inviato presso l'impianto Sovreco, localizzato in provincia di Crotone, è pari a circa 400 tonnellate al giorno ed il prezzo unitario concordato per il servizio di trasporto e smaltimento è di 0,14 euro al chilo, esclusa l'Iva e l'ecotassa.

Per quanto riguarda, invece, la discarica comunale di Cassano allo Ionio dal 3 ottobre 2006 ad oggi sono stati smaltiti circa 1060 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania.

Diversamente, la decisione di utilizzare la discarica sita in località «Stretto» a Lamezia Terme, di proprietà dell'Ufficio commissariale per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria e gestita dalla Fitta Lamezia Multiservizi, per lo smaltimento, per alcuni giorni, di una parte dei rifiuti provenienti dal territorio campano, è stata, inizialmente, presa in considerazione, ma poi, a seguito delle considerazioni del Sindaco di Lamezia Terme, il conferimento dei rifiuti provenienti dalla Campania non è stato autorizzato e, quindi, la discarica non è mai stata utilizzata per le suddette finalità.

In relazione alla situazione in cui versa la regione Calabria a causa dell'emergenza dello smaltimento dei rifiuti, il Dipartimento della protezione civile ha inviato, in data 26 febbraio 2006, al Presidente di detta regione, una nota avente ad oggetto proprio le iniziative occorrenti per uscire dall'emergenza ambientale.

A seguito delle dimissioni del Commissario delegato dott. Ruggiero, è stata emanata, d'intesa con la regione Calabria, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3585 del 24 aprile 2007 recante «ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria».

Con tale provvedimento normativo, il Prefetto di Catanzaro è stato nominato Commissario delegato con il compito di provvedere all'aggiornamento ed alla rimodulazione del piano regionale dei rifiuti, all'attuazione degli articoli 148 e 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), mediante l'istituzione delle Autorità d'ambito, per la successiva predisposizione e/o aggiornamento dei piani d'ambito ed all'affidamento del servizio idrico integrato, in via sostitutiva rispetto agli enti ordinariamente competenti, nei casi di inerzia e previa diffida ad adempiere, entro termini perentori non inferiori a trenta giorni.

Inoltre è stata attribuita al predetto Commissario la vigilanza sull'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, occorrenti per il finanziamento parziale delle opere relative al raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti competenti.

Lo stesso dovrà individuare, sentite le province, le discariche di servizio per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti, e dovrà proporre al Dipartimento della protezione civile, gli ambiti di intervento per il rientro nelle ordinarie competenze, anche prima della cessazione dello stato di emergenza.

D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Commissario dovrà riformulare il progetto di bonifica dell'area industriale ex «Pertusola Sud» di Crotone e della limitrofa area archeologica, attuando i necessari interventi. Per questi ultimi, è stato autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, nominato d'intesa con il predetto Ministero dell'ambiente.

In caso di un'eventuale accertata inerzia degli enti ordinariamente competenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione delle acque, il Commissario potrà provvedere alla sostituzione delle strutture e degli enti medesimi, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.

Infine la suddetta ordinanza 3585 attribuisce al predetto Commissario delegato il compito di provvedere alla definitiva ultimazione delle opere e degli interventi in corso di esecuzione e, nell'esercizio delle sue funzioni, lo autorizza, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio

2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, a fronteggiare l'eventuale situazione debitoria in materia di rifiuti, in riferimento alla bonifica ed al risanamento ambientale dei suoli, delle falde, dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il Ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali

CHITI

(5 luglio 2007)

CAPRILI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

attualmente una barra sabbiosa impedisce alle imbarcazioni superiori a 3,40 metri di pescaggio l'ingresso e l'uscita dal porto di Viareggio;

questa situazione non manca e, se dovesse perdurare, non mancherà di avere ripercussioni negative sul complesso delle attività (numerosissime e di grandissimo pregio) collegate a lavori di costruzione, riparazione, rimessaggio delle imbarcazioni e alla pesca;

già nel 2001 la Capitaneria di porto di Viareggio indicava al Comune come l'escavo all'ingresso del porto rivestisse carattere d'urgenza;

la stessa ditta (Icam di Genova) che, data la gravità del fenomeno, si è vista prorogare il contratto per altri 36.000 euro, ha sottolineato l'imponente insabbiamento che riguarda una zona (così vasta che è «come svuotare il mare col bicchiere»);

nel frattempo sono state spese ingenti somme, come per esempio 36.000 euro nel 2004 per conferire un non meglio specificato «incarico professionale» accessorio alla progettazione definitiva del progetto porto di Viareggio-fiume Serchio, messa in sicurezza navigazione e accesso al porto attraverso dragaggio fondali e utilizzo per ripascimento arenili; nello stesso anno 30.000 euro al consorzio di Pisa Ricerche per effettuare una simulazione su modello matematico e relativa valutazione degli effetti apportati alle dinamiche costiere delle operazioni di dragaggio della spiaggia sopraflutto del porto di Viareggio, e nel 2005 90.000 euro relativi alla costituzione di un tavolo tecnico; ancora nel 2006, 37.142,00 euro a un gruppo di progettisti e nel 2006, 100.320,00 euro per analizzare i sedimenti marini dragati e destinati alle spiagge,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative di propria competenza possano mettere in atto i Ministri in indirizzo per collaborare tempestivamente alla risoluzione di questi problemi.

(4-01966)

(16 maggio 2007)

RISPOSTA. – Il porto turistico di Viareggio è classificato, secondo la vigente normativa, come porto di 2ª categoria, 2ª classe in quanto porto dedito all'attività commerciale.

In virtù di detta classificazione, le competenze per la gestione delle strutture portuali e per il rilascio di concessioni demaniali è in capo all'Amministrazione comunale, come peraltro riaffermato dalla sentenza n. 89 del 10 marzo 2006 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, risultando il porto a carattere regionale, i lavori di escavo sono gestiti direttamente dal comune di Viareggio con finanziamenti regionali escludendosi, pertanto, qualunque possibilità di intervento da parte dell'Amministrazione statale.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(10 luglio 2007)

CASSON. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con lettera datata 26 luglio 2006 del Ministero dell'interno, dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – area telecomunicazioni e statistica, veniva sollecitato il comando di Venezia all'ottemperanza delle disposizioni già impartite per il progetto di accentramento delle linee 115 presso le sale operative sedi dei comandi provinciali, disposizioni cui ottemperare entro il 23 agosto 2006;

nel verbale dell'incontro, dello stesso 26 luglio 2006, dell'amministrazione del Comando provinciale Vigili del fuoco di Venezia con le rappresentanze sindacali unitarie ed organizzazioni sindacali di categoria locali, per il distacco del numero di soccorso 115 dalla sede centrale di Venezia, veniva evidenziato il netto parere contrario di queste ultime al progetto in questione, a causa dei forti ritardi al soccorso per i casi di emergenza che potrebbero ricadere sulla cittadinanza veneziana e non solo;

tale contestato progetto determinerebbe un ulteriore declassamento della sede storica del Comando di Venezia già gravata da una forte carenza di organico;

con lettera del Direttore interregionale dei Vigili del fuoco, dott. ing. Alfio Pini, datata 30 giugno 2006, indirizzata al Capo dipartimento dei Vigili del fuoco, Prefetto Mario Morcone, e al vice capo dipartimento vicario del corpo nazionale Vigili del fuoco, dott. ing. Giorgio Mazzini, veniva lanciato in maniera molto chiara una sorta di allarme, relativamente al contestato progetto di soppressione del servizio 115 per la sede centrale di Venezia: «si vuole evidenziare l'opportunità di rivedere il progetto che produrrebbe effetti disastrosi per l'organizzazione del soccorso e costituirebbe un ulteriore declassamento della sede storica»;

di tale segnalazione di rischio e pericolo va tenuto adeguatamente conto («effetti disastrosi»), considerate le particolari esperienze e capacità professionali del direttore, ing. Pini, già comandante provinciale a Venezia per vari anni, in specifica concomitanza temporale con eventi gravi e gravissimi che avevano coinvolto il territorio comunale di Venezia (incendio del grande teatro La Fenice, incidenti al polo petrolchimico, eccetera);

le particolari e incontestabili fragilità e unicità della città di Venezia, delle sue isole, del contesto territoriale e idrogeologico sono sotto gli occhi di tutti;

le problematiche diverse e variegate che si riuniscono nella stessa area provinciale sono altrettanto notorie ed evidenti: un polo chimico industriale che continua a creare problemi, una realtà portuale molto consistente, una realtà aeroportuale che è la terza in Italia, la città metropolitana di Mestre e la terraferma, che già confluiscono in una sala operativa e che rischiano di fagocitare anche la realtà della città di Venezia azzerando l'importanza storica e culturale della città lagunare, ma soprattutto non tenendo conto delle particolari e specifiche necessità del centro storico e delle molte isole (con canali, canaletti, rii, calli e altri luoghi, alle volte complicati da raggiungere in modo rapido ed efficiente);

le disposizioni impartite il 29 luglio 2006 dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – area telecomunicazioni e statistica, di approntare e sperimentare in tempi strettissimi le comunicazioni radio per i Vigili del fuoco del Comando provinciale con canali distinti (un canale radio destinato a Venezia ed isole e uno per Mestre e restante provincia servita dai rispettivi di: Cavarzere, Chioggia, Jesolo, Mira, Portogruaro, San Donà di Piave) contraddicono comunque l'accentramento delle linee 115;

l'organico dei Vigili del fuoco attualmente applicato al Comando provinciale di Venezia risulta già essere numericamente insufficiente, come del resto più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione periferica, soprattutto in relazione alle crescenti specializzazioni che coinvolgono detto personale in particolari aggiornamenti e interventi di soccorso, che per peculiarità ed elevato grado della professionalità si svolgono anche al di fuori dei confini provinciali e regionali;

in data 11 agosto 2006, stante l'urgenza, è stata inoltrata specifica richiesta al Capo dipartimento dei Vigili del fuoco di voler riconsiderare l'intera questione, con particolare riferimento alla necessità di voler sospendere almeno temporaneamente il suddetto provvedimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover valutare *ex novo* l'intera vicenda per la parte che concerne la città di Venezia, proprio al fine di riconsiderare la volontà, al momento esplicitata, di disporre immediatamente il distacco del numero di soccorso 115 dalla sede centrale di Venezia (prevista inizialmente per il giorno 23 agosto 2006), sospendendo il provvedimento ed avviando una approfondita revisione del progetto che tenga conto della peculiarità della città di Venezia, delle indicazioni, dei suggerimenti e delle perplessità, che unanimemente sono state avanzate dai soggetti che lavorano nell'ambito del soccorso presso la sede lagunare, considerando i rischi di tale progetto («disastroso»), improntato sì all'ammodernamento (doveroso) delle soluzioni tecnologiche, ma che non considera i ritardi ai soccorsi alla cittadinanza e alla difesa attiva della città storica di Venezia, unica al mondo.

(4-00479)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – La concentrazione delle linee telefoniche «115» in un'unica sede provinciale – progetto nazionale «sale operative» iniziato nel 2005 – ha lo scopo di dotare ciascun Comando di un'unica sala operativa per la gestione delle emergenze, consentendo di valutare in maniera complessiva tutti i possibili scenari incidentali, di modulare il soccorso in modo razionale e di ottimizzare le risorse umane e strumentali presenti in provincia.

Nell'ambito di tale progetto, sono in corso gli ultimi lavori da parte delle ditte aggiudicatrici degli appalti per lo spostamento delle linee 115 dalla sede lagunare VVF di Venezia centro storico al distaccamento VVF di Mestre, che permetterà di completare la fase di accentramento delle linee medesime già avvenuta per le altre zone della provincia.

La scelta di collocare la sala operativa presso il citato Distaccamento è, peraltro, in linea con la prossima istituzione di un'altra sala operativa – quella del 118 – in locali adiacenti, ubicati nella medesima sede dei vigili del fuoco di Mestre, frutto di apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e la regione Veneto, stipulata per meglio coordinare le operazioni di soccorso, di protezione e di difesa civile.

L'ubicazione della sala operativa a Mestre si giustifica anche in vista della realizzazione, presso la locale sede dei Vigili del Fuoco, di una Sala operativa Unitaria di Protezione Civile per il coordinamento dei vari enti ed operatori in interventi di emergenza.

Il progetto di accentramento consentirà di avere a disposizione dell'utenza otto linee telefoniche di soccorso cui risponderà personale appositamente formato.

Inoltre, saranno sempre presenti, nella nuova sede, operatori qualificati ed esperti di sala operativa nonché nuclei di «specialisti» (NBCR, SAF, Cinofili, Sommozzatori) in servizio nelle 24 ore.

La sala operativa di Venezia non verrà, comunque, eliminata bensì potenziata e resa parte integrante di quella di Mestre, grazie alla rete informatica ed alla possibilità di consentire all'utenza il collegamento ad entrambe le sedi.

In sostanza, l'accentramento delle linee «115» fa parte di un ampio progetto, attualmente in fase conclusiva per la realizzazione di una gestione unitaria del soccorso che coinvolge tutti gli enti ed operatori del sistema di protezione civile, in particolare vigili del fuoco e servizio sanitario, la cui sospensione o differimento dei termini contrattuali comporterebbe un notevole danno sotto il profilo economico-finanziario.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

ROSATO

(4 luglio 2007)

DE POLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: è ormai in corso da tempo a livello regionale e a livello nazionale, il dibattito sulla necessità di un nuovo assetto istituzionale, orientato al fe-

deralismo e di una maggiore autonomia alle Regioni, chiesta in particolare da Regioni come il Veneto dove è ormai quotidiano l'annuncio da parte dei Comuni di voler passare al Trentino-Alto Adige o al Friuli-Venezia Giulia. Questi desideri di fuga sono legati alla paura di non riuscire a governare con serenità, rendendo così ancor più evidente come la disparità oggettiva tra i diversi territori non sia più sostenibile;

è volontà comune quella di eliminare i principali difetti dell'attuale sistema di finanza regionale e locale, basato unicamente sul patto di stabilità e sull'imposizione di tetti di spesa che non sono parametrati alla capacità di una Regione di produrre reddito. Ciò porta con sé gravi conseguenze: crea profonde e sistematiche sperequazioni e non responsabilizza gli amministratori regionali;

il Governo entro la fine del mese di aprile 2007 esaminerà il disegno di legge sul federalismo fiscale che, pur confermando in linea di principio la potestà legislativa in capo alle Regioni in materia di tributi locali, presenta numerosi fattori di criticità, non chiarendo qual è il margine di «manovrabilità fiscale» che hanno le Regioni e perciò vanificando ogni aspettativa di autonomia poiché le Regioni continuano ad avere un ruolo attuativo di quelle che sono scelte dello Stato,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per rafforzare le Regioni dotandole di tutte le autonomie che permettano un buon governo e reali benefici sia sul piano economico che sociale.

(4-01777)

(18 aprile 2007)

RISPOSTA. – Il nuovo assetto del sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali – a norma dell'articolo 119 della Costituzione – deve essere fondato sui tributi ed entrate propri, partecipazioni a tributi erariali ed eventuali risorse assegnate per finalità perequative senza vincoli di destinazione. Sono, inoltre, previste risorse aggiuntive da parte dello Stato in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per fini di sviluppo economico, esigenze di riequilibrio o per scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.

Tale nuovo assetto delle risorse disponibili differisce da quello in vigore sostanzialmente sotto due profili: l'assenza di trasferimenti vincolati e la possibilità, da parte delle Regioni e, per via regolamentare, degli enti locali di stabilire ed applicare tributi propri.

Nel corso dell'attuale legislatura si sta procedendo alla definizione di uno schema di disegno di legge delega che prevede, in materia, la definizione dei principi di coordinamento del sistema tributario, con alcune prescrizioni tendenti a limitare il campo di azione della potestà normativa regionale alle materie non assoggettate da imposizione da parte dello Stato, escludendo ogni forma di doppia imposizione, ed il principio di prelazione statale per quanto riguarda le materie su cui gli enti locali possono istituire tributi e manovrare le aliquote. Le esigenze di razionalità e coerenza del sistema tributario, di cui il potere di coordinamento statale deve farsi ca-

rico, sono pertanto un *a-priori* rispetto a quelle di autonomia delle amministrazioni locali, che comunque sono salvaguardate e rafforzate dalle attuali previsioni contenute nella bozza di disegno di legge delega.

Su tale filosofia è emerso un sostanziale consenso nel confronto fra governo e rappresentanti delle autonomie locali. La bozza preliminare del disegno di legge delega, allo stato attuale, prevede sia la possibilità di attribuire alla capacità di gestione tributi oggi erariali, sia la possibilità di istituzione di nuove imposte sia, in particolare, l'attribuzione di riserve di aliquota sull'Irpef. Prevede anche una compartecipazione all'IVA.

Pertanto, sia le regioni che gli enti locali si potranno avvalere di un potere tributario (tanto in termini di istituzione di nuove imposte quanto in termini di manovrabilità di quelle ad essi «assegnate» dallo Stato) ben più forte di quello che già oggi possono esercitare. Il processo di rafforzamento dovrà andare di pari passo con quello di partecipazione effettiva delle regioni a statuto speciale alla solidarietà interregionale, attualmente inesistente o insufficiente. È per tale insufficienza che le regioni a statuto speciale sono più attraenti di quelle a statuto ordinario, a tal punto da aver indotto alcuni comuni confinanti a chiedere l'annessione ad esse. L'intervento normativo sopradescritto dovrebbe avviare a soluzione il problema del riequilibrio nella dotazione di risorse fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario: i modi e le forme attualmente sono, ancora, oggetto di discussione fra governo e autonomie.

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali*

LANZILLOTTA

(26 giugno 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

si apprende dalla lettura dei maggiori quotidiani nazionali del 15 novembre 2006 che gli investigatori hanno individuato l'autore del video che documenta le percosse, gli insulti, le umiliazioni subite da un ragazzo affetto da sindrome di Down. Gli agenti sono riusciti a ripercorrere la traccia che dal *server* arriva fino al *computer* di chi ha inserito il video sul sito di Google;

il video, sempre dalla lettura dei quotidiani nazionali, sarebbe stato girato in un Istituto tecnico per grafici pubblicitari alla periferia di Torino; episodio che porta a chiedersi per quale motivo un'istituzione scolastica non sia riuscita a prevenire l'agghiacciante maltrattamento del ragazzo down;

solo una rigorosa indagine potrà fare chiarezza sulle carenze istituzionali che hanno potuto determinare un così grave episodio ai danni di un ragazzo che più di altri aveva diritto di essere tutelato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere immediatamente, eventualmente anche attraverso la costituzione di una specifica commissione d'inchiesta, ogni approfondimento per l'accertamento delle responsabilità nella scuola in cui è avvenuto il grave fatto, in modo da verificare se ci sia stata violazione della legge 270/1982 che assicura agli alunni disabili l'assistenza di qualificati insegnanti di sostegno;

nel caso in cui le suddette violazioni venissero accertate, quali sanzioni e/o provvedimenti disciplinari intenda adottare nei confronti del preside e/o dell'insegnante responsabile.

(4-00881)

(15 novembre 2006)

RISPOSTA. – Va premesso che il riprovevole episodio oggetto dell'interrogazione si inserisce nel quadro dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola e che vanno dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, come è quello in argomento.

Trattasi di situazioni che, seppure enfatizzate dai *media*, non devono essere sottovalutate; si correrebbe altrimenti il rischio di fare dilagare un processo di progressiva caduta della cultura del rispetto delle regole e della consapevolezza che la libertà dei singoli deve trovare un limite nella libertà degli altri.

Oltre ad interventi mirati in collaborazione con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, questa Amministrazione, al fine di individuare adeguate azioni di contenimento e di prevenzione di questi negativi fenomeni, ha istituito un'apposita commissione di esperti, la Commissione «Bullismo a scuola», composta da referenti del Comitato nazionale «Scuola e Legalità».

Sulla base del lavoro svolto dalla suddetta Commissione, il Ministero ha assunto una serie di iniziative, che vanno ad aggiungersi agli strumenti messi a disposizione dell'autonomia scolastica.

Tra le azioni messe in atto, si segnala, in primo luogo, la circolare ministeriale del 15 marzo 2007, con la quale sono state emanate linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di «telefoni cellulari» e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Sono state messe in atto anche altre azioni, tra cui quelle indicate di seguito:

– istituzione presso ogni Ufficio scolastico regionale degli Osservatori regionali, che mettono in sinergia le diverse forze sociali e politiche del territorio;

– attivazione di un numero verde, che lavora in stretta sinergia con gli Osservatori regionali a cui affida e con cui segue i casi segnalati. Il

numero verde ha consentito di dare voce ad una serie di segnalazioni e, soprattutto, di far nascere la consapevolezza, in modo prevalente tra gli studenti ma anche tra i docenti, che in presenza di episodi di violenza non è possibile essere né tolleranti né assuefatti a ciò che accade;

– campagna di comunicazione nazionale e locale, attraverso l'uso di giornali, radio, TV e *Internet*, per sensibilizzare sui temi in questione con materiale elaborato dalle scuole nell'ambito della loro autonomia.

Saranno inoltre proposte modifiche normative volte, da un lato, a semplificare e a dare maggiore rapidità alle procedure per l'irrogazione e l'impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall'altro, a rendere possibile l'applicazione di sanzioni ancor più rigorose delle attuali in relazione a casi di particolare gravità, riguardanti fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Si prevede pure l'introduzione in via normativa della possibilità di ciascuna scuola di richiedere alle famiglie di sottoscrivere, ad inizio d'anno, un «patto sociale di corresponsabilità» verso i propri figli, che conterrà una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglie e scuola.

Per quanto riguarda lo specifico episodio cui si fa riferimento nell'interrogazione, si comunica quanto segue.

È stato appurato che il caso si è verificato nell'Istituto professionale «Albe Steiner» di Torino.

Sono stati disposti subito accertamenti ispettivi presso il suddetto Istituto per appurare lo svolgimento dei fatti di cui è stato vittima l'alunno diversamente abile ripreso nel video (va precisato che lo studente interessato non è affetto da sindrome di Down).

Sulla base delle risultanze ispettive, il Dirigente scolastico, considerata la particolare gravità di quanto accaduto sia per il contesto in cui si sono svolti i fatti, sia per la particolare condizione del ragazzo che ne è stato vittima, sia, ancora, per il fatto che gli studenti abbiano realizzato un video pubblicato su *Internet*, ha ritenuto opportuno convocare in data 15 novembre 2006 un consiglio di classe straordinario per assumere le necessarie decisioni in merito alle sanzioni disciplinari da comminare, dopo avere sentito nella prima parte della riunione gli studenti coinvolti e le loro famiglie. Lo stesso dirigente scolastico, considerata l'intenzione, già segnalata e comunicata anche ai genitori presenti nella precedente seduta del 13 novembre, di chiedere al Consiglio di classe la sanzione prevista dal punto *h)* dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina dell'Istituto, ossia l'esclusione dall'istituto, ha provveduto a convocare subito dopo la Giunta Esecutiva, in quanto organo competente a comminare detta sanzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dello stesso Regolamento.

Nel corso del Consiglio di classe si è discusso ampiamente della vicenda e sono stati esaminati e vagliati i gravi fatti svoltisi, peraltro, in una scuola da anni impegnata nell'integrazione dei ragazzi disabili e dove sono stati organizzati anche progetti per la lotta al bullismo con il coinvolgimento dei ragazzi delle ultime classi.

È stato, quindi, posto l'accento sulla necessità di perseguire con il giusto rigore chi si è reso responsabile di simili atti di violenza nei confronti di un soggetto debole e indifeso, al fine di dare un significativo segnale da parte della scuola e di imporre un deciso colpo di freno a comportamenti dai quali emergono il disprezzo per gli altri e la vocazione alla sopraffazione. Né, d'altro canto, è stata trascurata l'esigenza di porre in essere una serie di azioni sia per fare crescere in generale all'interno della scuola una cultura della solidarietà, del rispetto e dell'attenzione verso i più deboli, sia in particolare per la riabilitazione dei protagonisti dell'aggressione.

Il Consiglio di classe, con l'assistenza tecnica del Collegio ispettivo, sentite tutte le parti e valutata l'estrema gravità dei fatti, ha deliberato all'unanimità di proporre alla Giunta Esecutiva l'irrogazione della sanzione disciplinare delle sospensione dei quattro alunni responsabili dell'accaduto fino al termine delle lezioni e l'esclusione degli stessi dallo scrutinio finale, in base all'articolo 7, punti *f*) e *g*) del Regolamento d'Istituto; sanzione che dovrà essere accompagnata, per ciascun alunno, da un percorso educativo di riparazione e recupero in istituzioni con fini sociali, ivi compresa l'istituzione scolastica, con approfondimento delle tematiche legate all'educazione civica ed etica nei rapporti sociali e alla cittadinanza solidale.

La Giunta del Consiglio di Istituto ha recepito la proposta del Consiglio di classe, approvando apposita delibera in merito.

In data 17 novembre, si è riunito il Consiglio straordinario della classe interessata per discutere le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni della rimanente parte della classe. Al termine della seduta il Consiglio di classe, sempre con l'assistenza tecnica del Collegio ispettivo, sentite tutte le parti, ha deliberato all'unanimità l'erogazione della sospensione dalle attività didattiche per giorni 12; detta sanzione dovrà parimenti essere accompagnata, per ciascun alunno, da un percorso educativo di riparazione e recupero in istituzioni con fini sociali, ivi compresa l'istituzione scolastica, con approfondimento delle tematiche legate all'educazione civica ed etica nei rapporti sociali e alla cittadinanza solidale.

Dei fatti sono stati tempestivamente informati i competenti organi giudiziari.

Inoltre, il Dirigente scolastico, con formale contestazione di addebiti, ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'insegnante individuata quale responsabile della vigilanza; per completezza di informazione, va detto che la medesima insegnante è collocata a riposo dal 1° settembre 2006.

Da parte sua, la Direzione scolastica regionale ha provveduto a rimettere gli atti relativi alla vicenda alla Procura regionale presso la Corte dei conti di Torino per il giudizio di responsabilità contabile, sotto il duplice profilo del ristoro diretto per danno all'immagine dell'Amministrazione e dei danni erariali derivanti da eventuali risarcimenti che dovessero essere disposti a favore della famiglia del giovane disabile.

Si ritiene che i provvedimenti presi siano adeguati in relazione ai fatti accertati.

Si comunica, infine, che lo studente vittima dell'episodio non frequenta più l'Istituto dove si sono svolti i fatti e su espressa domanda è stato inserito al Liceo Scientifico «C. Cattaneo» di Torino.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(2 luglio 2007)

FORMISANO, GIAMBRONE, RAME. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che il 10 dicembre 2006 – come si evince dal resoconto della seduta n. 72 della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato – sono stati dichiarati inammissibili due emendamenti all'art. 18, comma 414, lettera s), presentati dai sen. Caforio, Formisano, Marino, Silvestri e Giambrone, riguardanti l'assistenza protesica ed in particolare il termine perentorio entro cui approvare «le modalità di erogazione e tariffazione delle prestazioni di assistenza protesica ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, ai sensi dello schema di revisione elaborato dal Tavolo tecnico per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi, istituito con decreto del Ministro della salute del 23 febbraio 2006», nonché l'esclusione dalle disposizioni di cui alla stessa lettera s) del comma 414, dell'art. 18, dei dispositivi medici inclusi nelle prestazioni di assistenza protesica ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, destinati ad un unico paziente, anche in assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari;

alla luce, altresì, della pubblicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 settembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2006, n. 289, suppl. ordinario n. 234), «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie», in cui, all'articolo 4, si reiterano le tariffe massime di remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica in quelle individuate dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe»,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministro in indirizzo non intenda recepire lo schema di revisione elaborato dal Tavolo tecnico;

quale indirizzo politico intenda perseguire il Ministro per risolvere l'annoso problema relativo all'adeguamento e alla revisione dell'intero sistema dell'assistenza protesica, soprattutto per poter garantire – alla luce del mutamento di quadri normativi di riferimento e del tessuto socioculturale intervenuto negli ultimi anni – l'importante e delicato compito istituzionale di «Trattamento e prevenzione» delle disabilità, nonché un miglioramento della qualità della vita dei cittadini disabili, ed anche un possibile

decremento dei costi sociali dovuto a prestazioni protesiche tecnologicamente avanzate.

(4-02100)

(6 giugno 2007)

RISPOSTA. – Come è noto, per la modifica e l'aggiornamento di tutti i servizi e prestazioni attualmente inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), la normativa vigente (legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, art. 4-bis, comma 10; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 54) prevede il coinvolgimento della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, che deve esprimere una valutazione sui fattori scientifici, tecnologici ed economici che depongono a favore delle modifiche, «in relazione alle risorse definite».

Per la revisione della disciplina dell'assistenza protesica, di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, concernente il «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe», la Commissione, nell'ambito di un Sottogruppo appositamente costituito, ha condotto uno specifico approfondimento che ha portato all'elaborazione di una proposta, approvata nella seduta del 18 ottobre 2006.

Tale proposta è stata formulata sulla base di una attenta ricognizione delle relazioni tecnico-scientifiche e professionali elaborate nel tempo da tutti i principali «attori» del settore dell'assistenza riabilitativa e protesica, nonché di una collazione dei documenti propositivi acquisiti e delle segnalazioni fin qui prodotte da Enti e Associazioni a tutela della disabilità, e dalla valutazione dei numerosi dispositivi che sono stati progressivamente introdotti in commercio e, successivamente, validati con successo nell'uso da parte degli assistiti.

Nel corso dei propri lavori, il Sottogruppo ha preso in visione anche una proposta precedentemente formulata da un Gruppo di lavoro sull'assistenza protesica costituito nell'ambito del Ministero della salute nel corso della precedente legislatura e ha ritenuto opportuno confrontarsi con i suoi autori.

A seguito di questo confronto, il Sottogruppo, sulla base di approfondite considerazioni, ha ritenuto di poter utilizzare solo parzialmente alcuni contenuti della proposta.

Dal momento che lo schema di revisione elaborato dal «Tavolo tecnico per l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario delle protesi», al quale fa espresso riferimento l'interrogazione in esame, e il cui mandato, peraltro, si è concluso in data 31 maggio 2006, riproduce la proposta elaborata dal Gruppo di lavoro ministeriale, già sottoposta con esito negativo alla Commissione LEA, non è stato possibile dare seguito a tale schema, se non recependone alcuni contenuti marginali.

In particolare, dai lavori svolti dal Sottogruppo, dalla disamina della precedente proposta e dall'audizione dei presentatori del documento, Giu-

seppe Caforio, Presidente della Federazione Italiana Operatori nella Tecnica Ortopedica (F.I.O.T.O.), Marco Laineri e Claudio Territi, Vice Presidenti, dr. Marcello Danese e dr. Alessandro Ricci, sono scaturite le seguenti considerazioni critiche.

1) La proposta del Gruppo di lavoro ministeriale individua, tra gli aventi diritto, i soggetti già previsti dall'attuale normativa e aggiunge «i soggetti affetti da diabete mellito». In proposito, il Sottogruppo ritiene che questi ultimi soggetti non necessitino, in quanto tali, di dispositivi protesici; infatti, se gli esiti della malattia dovessero produrre menomazioni tali da richiedere prestazioni protesiche, essi rientrerebbero nelle categorie già elencate.

2) Essa inoltre propone l'inserimento di una nuova categoria di soggetti, «gli aventi bisogno», vale a dire coloro che si trovano in una condizione temporanea di invalidità e/o disabilità. Detta accezione appare estremamente ampia e, quindi, particolarmente onerosa e a rischio di facili abusi. Il Sottogruppo conferma la propria proposta, che ammette all'assistenza protesica «i soggetti assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata che hanno bisogno di protesi o ausili per il trattamento di gravi disabilità transitorie per il periodo necessario al recupero delle funzioni».

3) La stessa proposta prevede che la «remunerazione» delle prestazioni sia fissata dalle singole regioni su proposta di una Commissione Regionale per l'Assistenza protesica (di cui si richiede l'istituzione) sulla base di «prezzi di riferimento». Tale previsione appare in contrasto con la recente legislazione, che fa carico all'Amministrazione centrale della fissazione delle tariffe «massime» per le prestazioni sanitarie.

4) Essa individua i fornitori nei «laboratori di protesi, ortesi ed ausili tecnologici», i quali devono possedere specifici requisiti «generali, di localizzazione ed accoglienza, e di organizzazione», che appaiono ben definiti ma certamente non in possesso degli attuali fornitori di dispositivi protesici. La proposta del Sottogruppo tiene conto delle attuali competenze dell'amministrazione centrale e di quelle regionali e prevede, quindi, requisiti minimi da fissare da parte dell'amministrazione centrale, lasciando alla competenza regionale l'individuazione di eventuali, ulteriori requisiti.

5) Essa conserva l'istituto della «riconducibilità» che, invece, si vuole abolire in considerazione delle distorsioni evidenziate nella sua attuazione ed introduce come principio, altresì, la possibilità dell'erogazione della prestazione «in forma indiretta», mentre la vigente legislazione prevede che siano le Regioni a stabilire se e quando erogare prestazioni sanitarie in forma indiretta, con riguardo all'organizzazione sanitaria del loro territorio.

6) La proposta in esame caratterizza le prestazioni mediante la creazione di un codice alfanumerico a 18 caratteri il quale, oltre ad individuare le caratteristiche di base del dispositivo protesico o dell'ausilio, definisce le finalità dello stesso, la condizione clinica del paziente, le modalità d'uso, la tipologia di atti professionali necessari per l'allestimento della protesi, il luogo di esecuzione della prestazione, ed altre variabili fi-

nalizzate non solo all'arricchimento della base informativa, ma anche al calcolo della tariffa. Le modalità di codifica, in parte attribuite al prescrittore ed in parte attribuite al tecnico ortopedico, comportano sia che la definitiva identificazione della prestazione avvenga successivamente all'atto prescrittivo del medico, sia che la tariffa non sia predeterminata; infatti, la tariffa finale si ottiene applicando all'importo «base» diverse percentuali di incremento o di decremento indicate per le diverse condizioni descritte all'interno di ciascuna variabile; in tal modo, la tariffa base di un'ortesi spinale subirà, ad esempio, un incremento del 10% se prescritta con finalità compensativa e del 20% se prescritta con finalità correttiva, un incremento del 25% se il paziente è diabetico e del 30% se si tratta della semplice applicazione di un prodotto finito, e un incremento del 20% se è necessaria la lavorazione di materie prime, ecc...

Peraltro, la maggior parte delle variabili individuate non sembrano idonee a caratterizzare e differenziare il contenuto della prestazione.

7) Nelle varie fasi del «processo» di erogazione delle prestazioni, definito «complesso», il Gruppo pone in risalto la figura del tecnico ortopedico, con ruoli «autonomi» che non sembrano inclusi nel relativo profilo professionale individuato nel Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 665. Detta figura può ricevere adeguato riconoscimento nel processo di erogazione dei dispositivi «su misura», nell'ambito di quanto già previsto nella proposta avanzata dal Sottogruppo.

8) Inoltre, il processo di erogazione «complesso» si articola in fasi successive: prescrizione, redazione della scheda progetto, preventivo, autorizzazione, erogazione e collaudo. In proposito il Sottogruppo osserva:

– l'*iter* di acquisizione e di erogazione è il medesimo per tutte le tipologie di dispositivi (su misura e di serie) e non tiene conto del diverso apporto professionale;

– si attribuisce la facoltà di prescrivere i dispositivi protesici anche agli specialisti privati non convenzionati con il SSN;

– il controllo amministrativo sulla correttezza del preventivo (vale a dire sulla corretta applicazione delle addizionali previste) risulta di difficile esecuzione.

9) La proposta esaminata elenca i tempi di garanzia ed i cicli di vita minimi dei dispositivi, senza tuttavia esplicitare il criterio per la loro definizione. Solo per pochissimi presidi il tempo di garanzia è conforme a quello previsto per i beni di consumo dalla disciplina europea (24 mesi). Per le riparazioni effettuate al di fuori del periodo di garanzia, si prevede una franchigia a carico dell'assistito pari al 20% del costo e, comunque, non inferiore a 35 euro.

10) Essa, inoltre, comporta un eccessivo dettaglio nei vari momenti del processo erogativo, incoerente con l'attuale ripartizione delle competenze tra amministrazione centrale e amministrazioni regionali.

Le linee di fondo della nuova disciplina dell'assistenza protesica proposta dalla Commissione LEA sono riportate nel documento approvato nella seduta del 18 ottobre 2006 e sono accompagnate dai nuovi elenchi dei dispositivi «su misura» e «di serie», che tengono conto delle principali

innovazioni tecnologiche intervenute nel settore in questione nel corso degli ultimi anni.

Tale proposta di revisione, dopo il confronto con i principali «attori» del sistema (Regioni, operatori sanitari, operatori economici, utenti, ecc.), costituirà la base per la modifica della disciplina dell'assistenza protesica, con il fine di realizzare l'obiettivo di garantire la prevenzione ed il trattamento della disabilità ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini disabili.

La proposta della Commissione nazionale LEA è stata presentata alle categorie sociali, professionali ed economiche direttamente interessate al fine di raccogliere e, nel caso, recepire ulteriori proposte migliorative.

Superata tale fase, detta proposta sarà presentata alla Conferenza Stato-Regioni nell'ambito delle procedura di revisione complessiva dei Livelli essenziali di assistenza.

In merito alle iniziative intraprese dal Ministero della salute, si segnalano i comunicati stampa dello scorso mese di marzo 2007, con cui è stato reso noto che il Ministro della salute Livia Turco ha inteso sollecitare la Commissione nazionale LEA a predisporre la revisione del Nomenclatore prevedendo la disponibilità di sistemi di comunicazione ausiliari di tecnologia più avanzata, recentemente introdotti sul mercato, rispetto a quelli meno sofisticati contemplati nel decreto ministeriale n. 332/1999.

Si precisa, altresì, che la Commissione su salute e disabilità, istituita dal ministro Livia Turco per dare voce alle precipe esigenze dei cittadini, è composta da rappresentanti delle principali Associazioni ed Enti a tutela delle persone con disabilità ed ha il compito di proporre ed elaborare iniziative volte al pieno recupero dell'autonomia ed alla maggiore integrazione sociale, scolastica e lavorativa di queste persone.

Questa Commissione ha un ruolo specifico nella definizione del nuovo Nomenclatore delle protesi, dei presidi e degli ausili sanitari, con particolare riguardo alle modalità della sua revisione, al fine di garantire che vengano sempre inseriti in esso con tempestività i prodotti più innovativi.

Considerata la presenza, in detta Commissione, della rappresentanza delle Associazioni ed Enti che si occupano di queste problematiche, il Ministro Livia Turco ha ritenuto di coinvolgerla anche nella valutazione della proposta elaborata dalla Commissione nazionale LEA.

È opportuno segnalare, in particolare, che tra le linee progettuali riguardanti gli «Obiettivi Prioritari del Piano Sanitario Nazionale 2007», figura quella relativa alla «facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie».

A tal riguardo, si ritiene di vincolare una quota di 10 milioni di euro da ripartire fra le Regioni, al fine di consentire a detti Enti di dotare con moderni sistemi di comunicazione un primo *target* di pazienti, tra quelli

con fonazione di grado 2 (sostanziale perdita della parola), e con motilità di grado 4 (tetraparesi).

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CAGLIONE

(20 giugno 2007)

GAGGIO GIULIANI, GRASSI. – *Al Ministro dell'interno.* – Risulta agli interroganti che:

il vigile del fuoco Palmieri Roberto veniva segnalato per un corso all'interno dell'amministrazione dei Vigili del fuoco di Isernia presso cui presta servizio; detta scelta era in contrasto con la prassi e con i criteri concordati con le organizzazioni sindacali oltre a ripercuotersi negativamente sulla posizione di impiego;

in seguito alla dichiarata indisponibilità al corso, a quanto consta il diretto superiore iniziava un'opera diffamatoria e poneva il tutto su di un piano personale, reiterando la segnalazione del Palmieri per le edizioni successive del corso, rifiutando ogni chiarimento in merito e imponendo cambi di turno lavorativi;

attivate le rappresentanze sindacali da parte del Palmieri, il superiore Matarazzo tardivamente e a giudizio degli interroganti pretestuosamente avviata un procedimento disciplinare a distanza di ben 30 giorni dai fatti riferendo falsamente all'ing. Palano, titolare della potestà punitiva, di essere stato offeso di fronte ad altro personale; al termine dell'indagine interna – che ha visto testimoni dichiarare il falso – il vigile del fuoco Palmieri veniva censurato con grave danno morale e professionale e in sfregio della dignità del lavoratore;

in seguito alla querela presentata dal Palmieri, i Carabinieri ascoltavano gli stessi testi uditi nella procedura disciplinare e questi riferivano fatti diametralmente opposti a quelli dichiarati nella sede interna disciplinare ed evidenziavano un corretto comportamento del Palmieri e la falsità dei fatti riportati dal Matarazzo;

per tale motivo il Palmieri avviava istanza di autotutela amministrativa volta ad annullare l'illegittimo provvedimento sanzionatorio subito e indirizzava istanza a livello nazionale al Capo del Corpo dei Vigili del fuoco al Dipartimento presso il Ministero dell'interno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire, attraverso un'indagine presso il Comando dei Vigili del fuoco di Isernia, per appurare il reale svolgimento dei fatti ed, eventualmente, adottare le misure atte a ripristinare corrette condizioni nell'ambiente lavorativo.

(4-01645)

(20 marzo 2007)

RISPOSTA. – La vicenda riguarda essenzialmente due aspetti, uno di carattere disciplinare e l'altro relativo ai criteri utilizzati dal Comando

nella scelta del personale che deve frequentare i corsi, i quali, a detta dell'interessato, non sarebbero conformi a quelli concordati con le organizzazioni sindacali.

Il procedimento disciplinare, avviato in sede locale dal Comandante di Isernia, aveva riguardato un comportamento non corretto che il V.P. Palmieri aveva tenuto nei confronti del Capo Turno durante una riunione di lavoro alla presenza di tutto il personale di turno.

Detto procedimento si era concluso in data 2 marzo 2006 con l'applicazione da parte del Comandante della sanzione disciplinare della censura (rimprovero scritto).

Il dipendente si è avvalso della possibilità di ricorrere al Collegio Arbitrale di Disciplina il quale, in data 28 giugno 2006, con decisione n. 45, confermava la sanzione inflitta avendo ritenuto nel merito che lo stesso avesse «tenuto una condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti».

La sanzione disciplinare della censura è divenuta pertanto definitiva ed alla richiesta, pervenuta in data 22 marzo 2007, dell'interessato diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento attraverso l'applicazione dell'istituto dell'autotutela, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile comunicava al dipendente che non poteva che farsi rinvio alla decisione adottata dal Collegio Arbitrale.

A tal proposito si ricorda che l'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», prevede che l'Amministrazione non dispone in merito di alcun potere discrezionale, dovendosi conformare alla decisione del Collegio Arbitrale.

Quanto ai criteri utilizzati dal Comando nella scelta del personale che deve partecipare ai corsi, si premette che i corsi di formazione rappresentano uno strumento fondamentale di aggiornamento, crescita professionale ed inserimento del personale nei processi organizzativi, nonché di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi al cittadino.

Tale strumento si rivela tanto più indispensabile in considerazione del particolare ruolo svolto dagli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, oltre ad assicurare la salvaguardia della vita delle altre persone, devono essere in grado di garantire la propria incolumità nei sempre più vasti e specialistici ambiti in cui sono chiamati a intervenire.

L'importanza dell'istituto della formazione quale «leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e sostegno agli obiettivi di cambiamento» è stata sottolineata, da ultimo, dal CCNL di categoria sottoscritto il 24 maggio 2000, tuttora applicabile, in tema di formazione, al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Detto contratto collettivo demanda poi alla contrattazione integrativa la definizione delle linee di indirizzo dei percorsi formativi e dei criteri generali di individuazione dei dipendenti che vi partecipano, anche «in relazione alle esigenze tecniche, produttive e organizzative dei vari uffici».

Spetta poi ai singoli Comandanti Provinciali, in considerazione delle rilevanti responsabilità ad essi affidate e del raggiungimento di obiettivi

prefissati, assicurare che tutti i dipendenti ricevano un'adeguata formazione.

Nella fattispecie in esame, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia ha precisato che al V.P. Palmieri era stata data piena informazione dei criteri adottati nell'organizzazione dell'attività formativa in quanto nell'ordine del giorno, con cui lo si invitava a partecipare ad un corso di operatore di Sala Operativa, erano richiamate le modalità di individuazione del personale e si demandava ai Capi Servizio di ricercare eventuali sostituzioni del personale non disponibile.

Riguardo alla vertenza penale avviata con la querela inoltrata dal predetto dipendente nei confronti di un collega accusato di aver proferito frasi diffamatorie, il Comandante sostiene di non esserne stato direttamente interessato e di non aver ricevuto copia delle testimonianze che vengono ritenute divergenti rispetto a quelle rese in sede di procedimento disciplinare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

ROSATO

(4 luglio 2007)

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 19 settembre 2006 una missione internazionale indipendente di verifica sarà organizzata, in Colombia, dall'Organizzazione delle nazioni indigene colombiane (Onic) con l'obiettivo di documentare le violazioni dei diritti umani subite da cinque popoli indigeni in diverse regioni della Colombia;

le condizioni dei popoli indigeni in Colombia sono oggetto di particolare e preoccupata attenzione da parte delle Nazioni Unite, che già nel 2004 avevano mandato nel Paese un inviato speciale del Segretario generale Kofi Annan per elaborare un rapporto sulla situazione;

la missione internazionale rientra nelle attività avviate proprio da quella missione Onu e le Nazioni Unite saranno destinatarie della relazione conclusiva della missione stessa;

la Onic ha chiamato alcuni osservatori internazionali per partecipare alla suddetta missione e tra questi è presente il portavoce dell'associazione ASud, Giuseppe De Marzo;

alla stessa Onic e ad altre organizzazioni colombiane impegnate nella difesa dei diritti umani sono arrivate, all'inizio di agosto, gravi e precise minacce di morte da parte di un gruppo paramilitare identificatosi come Autodefensas Colombia Libre;

tali minacce sono state estese, nel comunicato inviato alla Onic e ad altre organizzazioni colombiane, anche agli stranieri che dovessero recarsi in Colombia per cooperare, in qualsiasi forma, con le organizzazioni sociali colombiane;

proprio la cooperazione internazionale viene in questo modo messa sotto il ricatto delle armi mentre essa ha rappresentato la principale ancora

di salvezza per le organizzazioni sociali colombiane e soprattutto per i popoli indigeni;

in seguito alla pubblicazione sul sito dell'associazione ASud del comunicato stampa che annunciava la missione in Colombia, il sito stesso ha subito un attacco cibernetico che ha causato danni all'archivio dei contatti di posta elettronica e all'archivio di documentazione telematica delle campagne portate avanti dall'associazione, comprese quelle riguardanti la Colombia;

alcuni mesi fa la sede dell'associazione ASud era stata fatta oggetto di intrusione da parte di ignoti, senza che dalla sede sia stato sottratto alcunché;

il portavoce dell'associazione ASud, Giuseppe De Marzo, è stato già oggetto di attenzione da parte dei servizi di sicurezza dell'ambasciata colombiana in Italia, in occasione di un *sit-in* di protesta, tenuto sotto la stessa ambasciata, contro il massacro compiuto dai paramilitari colombiani contro la Comunità di pace di San José de Apartadó;

lo stesso gruppo da cui provengono le minacce di morte recapitate alla Onic ed estese agli stranieri che cooperano con le organizzazioni sociali colombiane si è definito come «leale» al governo del presidente Alvaro Uribe de Velez;

la strategia di disarmo dei paramilitari portata avanti dal governo del presidente Uribe de Velez è stata criticata da molte organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani, in quanto fondata sull'impunità e non perseguibilità dei crimini commessi dai paramilitari che decidano di deporre le armi,

si chiede di sapere:

se si intenda comunicare all'ambasciata colombiana in Italia la preoccupazione per le violazioni dei diritti umani che avvengono in Colombia e in particolare per le violazioni dei diritti dei popoli indigeni;

se si intenda comunicare all'ambasciata italiana in Colombia l'attenzione del Governo e in particolare del Ministro in indirizzo per la missione della Onic nonché la preoccupazione per l'incolumità dei cittadini italiani ed europei che partecipano alla missione stessa;

se il Ministro in indirizzo intenda comunicare al governo colombiano, tramite i canali diplomatici, la preoccupazione per l'incolumità dei delegati della missione Onic e in particolare per i cittadini italiani ed europei che ad essa partecipano, chiedendo inoltre garanzie per la loro incolumità che, però, non inficino la libertà di movimento della missione, il suo spirito di indipendenza e la sua capacità di agire.

(4-00493)

(19 settembre 2007)

RISPOSTA. – La collaborazione tra OHCHR e Governo colombiano ha portato ad un primo risultato positivo: il Ministero della difesa si è impegnato a togliere ogni incentivo materiale e di carriera legato al numero delle «perdite» inflitte al nemico (com'era stato finora) e ad avviare

una profonda riforma della Giustizia militare – ritenuta spesso troppo indulgente nei confronti degli ufficiali incriminati. Inoltre, la Ministra degli esteri Araujo si è dichiarata favorevole ad un mandato pluriennale dell'OHCHR in Colombia oltre la scadenza prevista di ottobre 2007.

L'Ambasciata d'Italia a Bogotá ha inoltre partecipato alla riunione organizzata dalla ONIC (Organizzazione delle Nazioni Indigene Colombiani) al termine della missione internazionale di verifica. Il Sig. Giuseppe De Marzo ha avuto un colloquio anche con l'Ambasciatore italiano Antonio Tarelli, al quale ha fornito le proprie valutazioni sulla situazione delle comunità indigene colombiane.

Più recentemente, negli incontri con l'on. Ministro ed il Sottosegretario Di Santo in occasione della visita in Italia del Vice Presidente colombiano Francisco Santos (12-15 maggio 2007), è stato ricordato il particolare interesse italiano per i temi dei diritti umani (ad esempio in relazione alla necessità di tutelare maggiormente gli attivisti sindacali) e della lotta al narcotraffico. La parte colombiana ha mostrato di recepire queste aspettative, sottolineando a più riprese l'impegno di Bogotá a favore dei diritti dell'uomo, in particolare in termini di risorse riservate a tal fine.

Infine, per quanto riguarda l'attenzione che il nostro Paese riserva in generale alla tutela dei diritti umani delle popolazioni indigene nei *fora* multilaterali, ricordo che l'Italia ha cosponsorizzato, come la maggior parte dei Paesi UE, l'elaborazione della «Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Popolazioni Indigene» il cui testo, dopo anni di negoziati, è stato approvato nel corso della prima sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (Ginevra, 19-30 giugno 2006), ma non è stato ancora adottato dall'Assemblea Generale a causa di un emendamento, proposto dal Gruppo africano e accolto dalla Terza Commissione dopo una difficile discussione e un controverso voto, che ha rimandato a ulteriori consultazioni.

Le ripetute violazioni dei diritti umani subite dalle popolazioni indigene in Colombia sono costantemente seguite con la più grande attenzione dal Governo italiano che, anche tramite l'Ambasciata d'Italia a Bogotá, continua a svolgere un'apprezzata azione di cooperazione bilaterale, come quella a sostegno della «Defensoria del Pueblo» (ente incaricato della difesa dei diritti delle comunità locali) e mediante il supporto (con un finanziamento di 1 milione di euro) ad un programma promosso da ONG italiane, volto a migliorare le condizioni di vita e sviluppo delle comunità rurali e indigene.

Il Governo italiano sostiene anche i «Laboratori di Pace» promossi dall'Unione europea in diverse regioni colombiane per la promozione di progetti di convivenza pacifica, riconciliazione e sviluppo tra le comunità più povere, vittime del conflitto armato.

L'impegno italiano nella ricerca di una soluzione pacifica nell'ormai quarantennale conflitto interno colombiano si è inoltre rafforzato, grazie al ruolo di «osservatore» che è stato riconosciuto all'Italia dal Governo colombiano nei negoziati con il gruppo guerrigliero dell'ELN (Esercito di Liberazione Nazionale).

In coordinamento con i *partner* comunitari, l'Italia continua a sostenere l'attività in Colombia dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), creato nel 1996, su richiesta colombiana, al fine di monitorare il rispetto dei diritti umani e promuovere le attività di cooperazione tecnica.

L'Ambasciata d'Italia – su precisa indicazione del Governo – mantiene relazioni di stretta collaborazione con il Rappresentante in Colombia dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, l'italo-uruguayano Juan Pablo Corlazzoli, di cui è noto l'impegno in difesa dei gruppi più vulnerabili, tra cui le etnie indigene e le comunità afro-colombiane. La nostra Ambasciata, inoltre, ha sempre mantenuto stretti contatti con l'inviato speciale del Segretario Generale dell'ONU, James LeMoyne, per tutta la durata della sua permanenza in Colombia, fornendogli anche ogni assistenza logistica per il miglior esito della sua missione.

Il Sottosegretario Stato agli affari esteri

VERNETTI

(10 luglio 2007)

PISA, MARTONE. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 3 dicembre 1960 il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti hanno concluso un accordo (repertoriato nella raccolta degli accordi internazionali degli Stati Uniti con la classifica TIAS 4764 2 U.S.T. 641; 1960 U.S.T. LEXIS 429), con il quale i due Paesi si impegnavano a cooperare nel campo dell'energia atomica a scopo di comune difesa;

in particolare, all'articolo 2 si prevede lo scambio di informazioni concernenti l'uso militare dell'energia atomica e lo «sviluppo di sistemi di trasporto sull'obiettivo adeguati alle armi atomiche trasportate», e all'articolo 3 la «consegna di parti non nucleari di sistemi di armi atomiche»;

dal citato documento si evince chiaramente che da oltre 40 anni l'Italia e gli Stati Uniti collaborano concretamente alla pianificazione, allo sviluppo, allo spiegamento e al potenziale impiego di sistemi d'arma nucleari o con vocazione principalmente nucleare, tanto che esiste uno scambio non solo di informazioni ma anche di materiali militari destinati ad essere impiegati in armi nucleari;

ciò nonostante, il Governo italiano ha sempre rifiutato di ammettere la partecipazione del Paese a programmi nucleari in ambito Nato e in collaborazione con gli Stati Uniti nonché di riconoscere l'esistenza sul suolo nazionale di armi nucleari, impiegabili da vettori aerei italiani o statunitensi, nonostante vi sia ampia evidenza nella letteratura scientifica specializzata e in documenti ufficiali;

in data 1° luglio 1968 è stato firmato il Trattato di non proliferazione nucleare, successivamente ratificato sia dall'Italia che dagli Stati Uniti d'America;

il trattato contiene, nel primo articolo, l'obbligo degli Stati nucleari di non lasciare a disposizione di nessuno, in modo né diretto né indiretto, armi nucleari;

con l'articolo 2, gli Stati non nucleari hanno assunto l'obbligo di non acquisire, direttamente o indirettamente, la disponibilità ed il potere di disporre di armi nucleari, o di cercarne o accettarne il possesso, o di dare un supporto alla produzione delle stesse armi;

con l'articolo 6 tutti gli Stati nucleari e non nucleari hanno assunto l'obbligo di trattare in buona fede con gli altri Stati nucleari per pervenire al più presto possibile ad un totale disarmo nucleare sotto controllo internazionale;

con la risoluzione 15 dicembre 1994, n. 49/75 K, deliberata dall'Assemblea generale, le Nazioni Unite hanno chiesto alla Corte internazionale di esprimersi con un parere sulla quesito: «È la minaccia o l'uso delle armi nucleari in qualunque circostanza permessa dal diritto internazionale?», richiamando le proprie risoluzioni 1653 (XVI) del 24 novembre 1961, 11/71 B del 14 dicembre 1978, 34/83 G dell'11 dicembre 1979, 35/152 D del 12 dicembre 1980, 36/92 L del 9 dicembre 1981, 45/59 del 4 dicembre 1990 e 46/37 D del 6 dicembre 1991, in cui si dichiara che l'uso delle armi nucleari è una violazione della Carta e un crimine contro l'umanità;

in data 8 luglio 1996, la Corte internazionale ha statuito che la minaccia o l'uso delle armi nucleari è, in linea generale, in contrasto con le norme di diritto internazionale applicabile ai conflitti armati e, in particolare, con i principi e con le regole del diritto umanitario. Decideva la Corte, inoltre, che esiste un obbligo giuridico di perseguire in buona fede e concludere negoziati che conducano ad un disarmo nucleare globale sotto un rigido ed effettivo controllo internazionale;

a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica, nell'aprile 1999 la Nato ha elaborato un nuovo concetto strategico nucleare, il cosiddetto «NATO nuclear posture review», che postula «widespread participation by European Allies involved in collective defence planning in nuclear roles, in peacetime basing of nuclear forces on their territory and in command, control and consultation arrangements» («ampliamento della partecipazione degli alleati europei coinvolti nella pianificazione della difesa collettiva in ruoli nucleari, nella dislocazione in tempo di pace di forze nucleari sul loro territorio e in accordi di comando, controllo e consultazione»);

il 15 marzo 2005, gli Stati maggiori riuniti degli Stati Uniti hanno pubblicato il documento «Doctrine for Joint Nuclear Operations», contenente la dottrina ufficiale sull'impegno operativo delle armi nucleari, vincolante per tutti i comandi subordinati delle forze armate statunitensi;

il documento spiega in 70 pagine in modo preciso che gli Stati Uniti sono decisi ad impiegare le armi nucleari in qualsiasi futuro conflitto internazionale, anche a livello regionale, o in caso di minaccia proveniente dai cosiddetti «non-state actors». Sostengono di dover e di poter usare le armi nucleari anche per attacchi preventivi. Nelle istruzioni è evidenziato

come nessun diritto consuetudinario o convenzionale impedisca agli Stati Uniti di usare le armi nucleari in un conflitto armato;

la Nato, ugualmente, ha ancora in vigore i piani militari per l'uso delle armi nucleari che prevedono di mettere in stato di operatività le armi nucleari che si trovano nella base di Aviano e in altre basi collocate sul territorio italiano. Tra i bersagli si trovano non soltanto le zone di interesse economico del medio oriente, ma anche le zone militarmente importanti della Federazione delle Repubbliche della Russia, la quale, a sua volta, ha dichiarato recentemente di abbandonare la sua politica di «no first use» e di riservarsi il diritto di colpire, in caso di minaccia e/o di necessità, con armi nucleari ogni Stato anche non-nucleare, se mette il suo territorio a disposizione di uno Stato nucleare;

di conseguenza, il territorio della Repubblica italiana, e specificamente la zona di Aviano e altre zone dove si trovano armi nucleari, è un bersaglio nucleare, in quanto rappresenta una minaccia in un futuro potenziale conflitto;

mantenere una minaccia nucleare nei confronti di altri Paesi è un illecito, come affermato dalla Corte internazionale di Giustizia nella *advisory opinion* 8 luglio 1996, ed inoltre le armi nucleari in territorio italiano rappresentano un pericolo per la salute e la vita di chi vive nei pressi di una installazione nucleare militare;

non si può mettere in discussione l'obbligo per gli Stati aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare, e dunque anche per gli Stati Uniti e l'Italia, di non depositare all'interno di uno stato non nucleare armi di distruzione di massa;

l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e, pertanto, la presenza delle armi nucleari in Italia, come preparazione di un futuro conflitto nucleare rappresenta una violazione del diritto internazionale generalmente riconosciuto;

in relazione a quanto sopra esposto, alcuni cittadini italiani che vivono nelle vicinanze della base di Aviano hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone il Ministro della difesa *pro tempore* degli Stati Uniti Donald Rumsfeld per far rimuovere le testate nucleari presenti sull'aeroporto di Aviano;

all'udienza del 7 luglio 2006 il Governo degli Stati Uniti non si è costituito in giudizio e gli attori non erano in grado di dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto di citazione;

a tutt'oggi non risulta notificato neppure il secondo atto relativo all'udienza del 23 marzo 2007,

si chiede di sapere:

se sia stato effettivamente notificato alle competenti autorità statunitensi l'atto introduttivo della causa Tiziano Tissino, Giuseppe Rizzardo, Michele Negro, Carlo Mayer e Monia Giacomini contro Rumsfeld Reg. G. n. 4720/2005, Tribunale di Pordenone;

se il Governo, avendo a mente quanto sopra descritto, non intenda intervenire nel giudizio a sostegno dei cittadini italiani;

se il Governo, avendo presenti gli obblighi derivanti dal Trattato di non proliferazione e l'acclarata illegittimità del possesso e dell'uso delle armi nucleari, non intenda chiedere il ritiro di tutte le armi nucleari e di tutti i reparti militari previsti per il loro uso presenti su territorio italiano.

(4-00975)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – È opportuno, in premessa, sottolineare che l'impegno assunto dal nostro Paese di appartenenza all'Alleanza atlantica e di adesione ai relativi vincoli sono conseguenti a decisioni assunte in passato, ribadite nel tempo e condivise dalla maggioranza del Parlamento.

Ciò detto e con riferimento all'ipotizzata presenza di armamento nucleare sul territorio europeo sono necessarie alcune precisazioni.

Il valore della deterrenza nucleare è stato solennemente confermato da tutti i Paesi membri dell'Alleanza Atlantica nell'aprile 1999, a Washington, durante il vertice dei Capi di Stato o di Governo, in occasione dell'approvazione del nuovo concetto strategico.

L'ONU, l'Unione europea e l'Alleanza atlantica sono per l'Italia i cardini essenziali della sua politica internazionale, volta al rafforzamento della pace, della stabilità e della sicurezza nell'area euro-atlantica e in quella circostante.

L'orientamento dei Paesi alleati è sostanzialmente concorde sul mantenimento di una capacità nucleare dell'Alleanza in Europa, ai suoi attuali livelli minimi e nella sua forma partecipativa, in quanto ritenuta la più valida espressione di coesione, condivisione dei rischi e degli oneri, unitarietà di intenti e condivisione di valori che, nel loro insieme, concorrono ad accrescere l'effetto della deterrenza.

Inoltre, nella *Comprehensive Political Guidance*, sottoscritta dai Capi di Stato e di Governo della NATO riuniti a Riga nel novembre 2006, l'esigenza di una capacità nucleare è stata reiterata e ritenuta ancora valida per contrastare la crescente minaccia posta dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

In tale quadro, l'Alleanza, nel mantenere un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare e sulla natura del proprio dispositivo in Europa, non può, però, agire a discapito della sicurezza di questo dispositivo e della riservatezza, che è indispensabile mantenere in questa materia per quanto concerne i siti, sulla loro dislocazione in Europa.

Una riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo Paese dell'Alleanza, perché la deterrenza nucleare è un bene ed un onere collettivo che lega collegialmente tutti i paesi alleati.

La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli armamenti nucleari è una decisione politica collettiva ed unanime degli alleati, cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del patto di alleanza li-

beramente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che da esso ne discende in alcune materie.

In questo contesto, l'Alleanza atlantica ha costantemente riesaminato nel tempo la sua politica nucleare e il dispositivo di tali forze nell'ambito dei paesi alleati.

In particolare, ha via via ridotto il livello di affidamento sulle forze nucleari, mentre ha completamente rinunciato ad armi biologiche e chimiche. Dagli anni '70 ad oggi, infatti, l'Alleanza ha drasticamente ridotto il suo arsenale nucleare.

Le uniche armi nucleari dell'Alleanza basate a terra in Europa sono, in quantitativi molto limitati, conservate in un numero ridotto di siti, in condizioni di massima sicurezza, senza alcuna possibilità che esse possano essere utilizzate accidentalmente o per errore.

A conferma di ciò, si osserva come, in circa quarant'anni, nelle dotazioni nucleari alleate basate a terra in Europa non si sia mai verificata una situazione di pericolo né dal punto di vista della sicurezza militare, né da quello del rischio ambientale.

È ovviamente compito dei Governi nazionali garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri cittadini. Questi principi hanno guidato e guidano i Paesi europei nel determinare i criteri di monitoraggio delle condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, al di là della sicurezza intrinseca di questa tipologia di armamenti, i Governi dell'Alleanza hanno costituito un gruppo collegiale internazionale di esperti di alto livello che tratta e segue esclusivamente i problemi della sicurezza nucleare degli armamenti NATO e ne risponde direttamente ai vertici militari e politici dell'Alleanza.

Inoltre, il processo di pianificazione e consultazione nucleare ed i sistemi dedicati di comando e controllo di questi armamenti assicurano il pieno coinvolgimento di tutti i Paesi alleati nel processo decisionale riguardante le armi nucleari. Le decisioni politiche sulla gestione di queste armi spettano infatti al Consiglio atlantico nella sua collegialità, che decide sulla base del criterio di unanimità.

Ciò posto, per quanto riguarda, invece, il richiamato Trattato sulla Non Proliferazione, si fa presente che l'Italia sostiene con convinzione i principi ed i meccanismi in esso contenuti, al quale ha aderito circa trent'anni or sono a seguito di un lungo ed approfondito dibattito sulle nostre responsabilità e sui nostri interessi di lungo termine. La posizione consolidata dell'Alleanza sull'argomento può essere riassunta nei seguenti punti.

Il primo punto riguarda il fatto che gli Alleati non ritengono che la politica nucleare dell'Alleanza sia in contrasto con il TNF. Anzi, riconoscono consensualmente che il TNF costituisce la «pietra angolare» degli sforzi globali per la non-proliferazione e una «base essenziale» per il disarmo nucleare, aspetti cui attribuiscono paritaria importanza.

Il secondo aspetto, invece, è costituito dalla conferma di tutti gli Alleati del loro pieno sostegno al Trattato, incluso il rafforzamento del processo di revisione, nonché il loro costante sforzo teso alla riduzione degli armamenti nucleari, concordando sull'importanza di un'adesione e un'os-

servanza universale al Trattato e ai suoi principi, nonché sull'impegno di tutti gli Stati Alleati alla non-proliferazione, al disarmo e ad una pacifica cooperazione nucleare nell'ambito delle condizioni pratiche sulla non-proliferazione e di un rafforzato ruolo di controllo dell'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica). I Paesi Alleati sostengono una rapida ratifica e applicazione del Protocollo Addizionale dell'AIEA, avendo inoltre riaffermato la loro determinazione a contribuire all'applicazione delle conclusioni della Conferenza di Riesame del TNP del 2000.

Il terzo ed ultimo punto, invece, è l'evidente impegno dell'Alleanza ai principi del disarmo, così come testimonia la riduzione del numero di armi a disposizione per le sue forze sub-strategiche in Europa di oltre l'85% dal 1991 e di quasi il 95% dai picchi raggiunti durante la Guerra Fredda.

Riguardo, infine, all'azione giudiziaria presso il Tribunale di Portofino nei confronti del Ministro della Difesa *pro tempore* degli Stati Uniti, Donald Rumsfeld, si fa presente che l'atto di citazione è stato rimesso all'Ambasciata degli Stati Uniti con Nota 297489 dell'11 agosto 2006.

Il Ministro della difesa

PARISI

(10 luglio 2007)

PISA, MELE, MARTONE, GIANNINI, PALERMI, BRISCA MENAPACE. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso che:

sotto il Governo Berlusconi, nella XIV legislatura, sono stati ratificati numerosi accordi sulla cooperazione nel settore militare e della difesa con Paesi extraeuropei: Kuwait, Giordania, Gibuti, Algeria ed Israele;

le leggi 185/90 e 148/03 sul commercio di materiali di armamento prevedono che per i Paesi dell'Unione europea e della NATO si stabiliscano procedure preferenziali che possono essere applicate a Paesi extraeuropei solo in presenza di «apposite intese intergovernative» (art. 9, comma 4, della legge 185/90);

i disegni di legge per la ratifica di tali accordi sono stati accompagnati da relazioni del Governo che li ha illustrati presentandoli come «apposite intese governative» applicando ad essi per la successiva esecuzione i percorsi preferenziali previsti dalla legge 185/90 e dalla 148/03 per i soli Paesi dell'Unione europea e della NATO. Nei casi in esame si tratta invece, a giudizio degli interroganti, di «intese generali ed astratte» sulla base delle quali saranno concretamente avviate ulteriori operazioni, ignote al momento della ratifica per quanto concerne il tempo di attuazione, gli oggetti concreti, il numero di operazioni che ne deriveranno, concretizzando in questo modo un'aperta violazione della legge 185/90;

in particolare rispetto all'accordo con Israele (ratificato alla Camera dei deputati nel febbraio del 2005 con il voto contrario del centrosinistra) divenuto legge n. 94 del 17 maggio 2005, la cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi riguarda, tra le altre cose, «l'importa-

zione, esportazione e transito di materiali militari», «l'organizzazione delle forze armate», la «formazione/addestramento». Sono previste a tale scopo «riunioni dei Ministri della Difesa e dei Comandanti in Capo» dei due Paesi, «scambio di esperienze fra gli esperti», «organizzazione (...) delle attività di addestramento e delle esercitazioni» e «partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari». La legge prevede anche la «cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione» di tecnologie militari tramite «lo scambio di dati tecnici, informazioni e *hardware*». Vengono inoltre incoraggiate «le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali» di interesse comune. Secondo fonti militari israeliane, citate da «Voice of America», è già stato concordato lo sviluppo congiunto di un nuovo sistema di guerra elettronica, con un primo finanziamento di 181 milioni di dollari. È questo un campo in cui Israele aveva finora cooperato solo con gli Stati Uniti;

nella legge 94/05 si prevede che le forze armate e l'industria militare italiane saranno coinvolte in attività sottoposte all'«accordo di sicurezza» del 5 ottobre 1987. Tale accordo prevede la massima segretezza ed anche il Parlamento sarà completamente allo scuro del suo contenuto;

è noto che Israele possiede armi nucleari ed esiste, ad opinione degli interroganti, il concreto rischio che oggetto di tale accordo segreto siano tecnologie italiane utilizzate per potenziare le capacità di attacco di vettori israeliani e rendere più pericolose le «armi convenzionali» usate dalle forze armate israeliane nei territori palestinesi;

tutto ciò in ulteriore violazione della legge 185/90 che vieta l'esportazione a Paesi che non rispettino le direttive del diritto internazionale (non aver ottemperato a numerose risoluzioni dell'ONU e al tempo stesso alla risoluzione della Corte di Giustizia dell'Aia sulla costruzione del muro);

nessun altro Paese dell'Unione europea ha introdotto questo tipo di cooperazione militare con Israele, e la partecipazione d'Israele per la prima volta all'esercitazione militare in Sardegna «Spring Flag 2005» ha determinato l'assenza di alcuni Paesi europei,

si chiede di sapere:

come si ritenga possa la legge 94/05 risultare compatibile con la legge 185/1990;

se non si ritenga, che in una prospettiva di politica estera comune dell'Unione europea, di tali questioni si debba discutere innanzitutto in sede europea piuttosto che procedere con iniziative bilaterali;

se non si ritenga conseguentemente più opportuno rivedere la formula o gli impegni contenuti nell'accordo Italia-Israele;

in quali accordi sia stata prevista la partecipazione d'Israele a Spring Flag.

(4-00281)

(11 luglio 2006)

RISPOSTA. – L'atto in esame, nell'affrontare la tematica degli accordi ratificati nella precedente legislatura, in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa con Paesi extraeuropei, pone diverse questioni che attengono, in particolare, alla:

compatibilità tra la legge n. 94/2005 e la legge n. 185/1990;

opportunità di «rivedere la formula o gli impegni contenuti» nel Memorandum d'intesa tra Italia ed Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa;

opportunità di discutere di determinate questioni in sede europea e non ricorrendo ad iniziative bilaterali;

partecipazione d'Israele all'esercitazione «Spring Flag».

Nel merito, il primo aspetto, relativo alla compatibilità o meno della legge 94/2005 con la legge 185/1990, sembra rifarsi alla questione dello scambio di materiali d'armamento.

Al riguardo, si fa notare che a partire dal 2000, negli Accordi di cooperazione nel campo della difesa è stato inserito un articolo, denominato «apposita intesa», al fine di agevolare, in linea con quanto previsto dalla citata legge 185/90, le transazioni commerciali nel settore degli armamenti con i Paesi contraenti.

Le disposizioni contenute in tale articolo vanno lette alla luce di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione della legge 185/1990 emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 448/1999, che ha considerato «apposite intese governative» ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge citata «quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni d'interscambio di materiali d'armamento».

Le «apposite intese» devono anche prevedere che le operazioni di interscambio avvengano fra Stato e Stato oppure tra società private autorizzate dai rispettivi Governi, e che i due Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

Viene infine precisato che rientrano in tali intese intergovernative «i MoU (*Memorandum of Understanding*) stipulati dal Ministero della Difesa che contengono le suddette clausole».

In tale quadro, il richiamato Memorandum d'Intesa tra Italia ed Israele, firmato a Parigi il 16 giugno 2003, si inquadra nel contesto del rilancio delle relazioni fra i due Paesi e nel quadro della promozione del dialogo nel Mediterraneo, con lo scopo precipuo di rafforzare la cooperazione nel campo della difesa e dell'*intelligence* su basi di reciprocità.

Tale accordo prevede, fra gli obiettivi, la cooperazione fra le industrie dei due Paesi in campo militare, nonché programmi di ricerca e sviluppo.

Viene, altresì, previsto che le informazioni tecniche, comprese quelle di carattere commerciale ed operativo scambiate nell'ambito della cooperazione, non potranno essere utilizzate per altri scopi se non quelli previsti

dallo stesso Memorandum e non potranno essere trasmesse a Paesi terzi senza il preventivo assenso della Parte che le ha originate.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare «in conformità alle rispettive legislazioni nazionali ed agli impegni internazionali assunti (art. 1, co. 3)».

In tale contesto, si fa osservare come tutta l'attività del Governo, in materia di controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento, sia assolutamente in linea con i principi della Carta Costituzionale, con la politica internazionale del nostro Paese e con gli interessi della sicurezza dello Stato.

In tale ambito il Governo sovrintende, tra l'altro, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa, intervenendo, altresì, nel caso in cui manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

Su tali specifiche attività, il Governo non è mai venuto meno ai principi consacrati nella citata legge 185/90, attuando una rigorosa opera di controllo e di monitoraggio.

I contenuti di detto Accordo con Israele, pertanto, non sono in contrasto con i dettami della legge 185/1990.

Riguardo, invece, all'auspicata opportunità di discutere di tali questioni innanzitutto «in sede europea piuttosto che con iniziative bilaterali», si rileva che gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno proceduto e procedono tuttora a regolare i loro rapporti in materia di difesa con i Paesi extraeuropei su basi bilaterali.

In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali – tra cui quello in argomento – va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali.

Inoltre, si fa notare che il nostro Paese intrattiene con Israele rapporti di collaborazione, che hanno ormai radici profonde nel tempo.

Israele rappresenta, per l'Italia, uno dei *leader* mondiali nei settori dell'alta tecnologica, quali l'informatica, l'elettronica, l'avionica e l'industria aerospaziale, e l'Accordo in questione precede la possibilità di creare forme di cooperazione per facilitare lo scambio di dati tecnici, di informazioni e di *hardware*, in un quadro generale di salvaguardia dei reciproci interessi.

Alla luce delle considerazioni suesposte non si ritiene che sussistano motivi per rivederne la formulazione.

Quanto, infine, all'ultimo quesito relativo a quali accordi abbiano prevista la partecipazione d'Israele alla Ex Spring Flag, si osserva che la Spring Flag, svoltasi a Decimomannu nel maggio 2006, è stata un'esercitazione NATO e nazionale che ha coinvolto le Aeronautiche Militari italiana, francese, israeliana e tedesca, la Marina e l'Esercito italiani, nonché personale delle Forze armate britanniche, belghe, norvegesi e olandesi per l'addestramento finalizzato al miglioramento del livello di standardizzazione, nel quadro di una sempre più realistica collaborazione tra Forze armate straniere in operazioni di *peace-keeping*.

All'esercitazione erano presenti anche osservatori tunisini e giordani. La presenza israeliana all'esercitazione era stata prevista nel Piano di cooperazione tecnico-militare annuale e si inquadra nelle attività di cooperazione contemplate nel Memorandum in parola.

Il Ministro della difesa

PARISI

(10 luglio 2007)

PISA, IOVENE, DI SIENA, MELE, BULGARELLI, SILVESTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

sul quotidiano «l'Unità» del 30 marzo 2007 è riportata la notizia che il Ministro della difesa avrebbe siglato il 16 dicembre 2006 un accordo con l'omologo americano riguardante la partecipazione dell'Italia al Ballistic Missile Defense System;

il 28 marzo, il generale Henry A. «Trey» Obering III, direttore della Missile Defense Agency statunitense, aveva rivelato in una conferenza stampa che «Con il governo italiano abbiamo siglato di recente un accordo quadro, che definisce le linee principali e i meccanismi sulla base dei quali collaboreremo a questo progetto. Non posso dare indicazioni specifiche – ha aggiunto il generale – perché è solo l'inizio di un cammino» (agenzia Ansa del 28 marzo 2007, ore 18,29);

sempre il quotidiano «l'Unità» riportava, a proposito di queste dichiarazioni, che fonti del ministero della Difesa sosteneva che questo accordo «non risultava»;

in realtà che i negoziati tra Italia e Stati Uniti fossero in uno stadio avanzato lo conferma una pubblicazione ufficiale della Missile Defense Agency («Global Ballistic Missile Defense – A Layered Integrated Defense», 4th Edition) che a pagina 11 riporta che sono in essere accordi di collaborazione con quattro Paesi (Gran Bretagna, Danimarca, Australia e Giappone) e «an additional fifth agreement with Italy is awaiting signature» (un ulteriore quinto accordo con l'Italia è in attesa di essere firmato);

secondo lo stesso documento «the partnerships benefit the United States by facilitating access to advantageous geographic locations, enabling cooperation on world class technology, and developing capabilities of potential coalition partners» (il partenariato beneficia gli Stati Uniti in quanto facilita l'accesso a vantaggiose localizzazioni geografiche, attivando la cooperazione su tecnologie di classe mondiale e sviluppando le capacità di potenziali *partner*), dove l'accento è messo naturalmente sulla disponibilità di localizzazioni geografiche, essendo il progetto di difesa missilistico nella sua essenzialità esclusivamente statunitense;

in questo senso l'accordo con i due *partner* europei citati dalla pubblicazione, Regno Unito e Danimarca, riguarda proprio l'installazione di sistemi *radar* in Groenlandia e in Scozia;

in questi giorni il dibattito in Europa sulla questione è diventato molto ampio a seguito della decisione dei governi polacco e ceco di aprire un confronto con quello statunitense sulla possibile installazione sui loro territori di basi *radar* e missilistiche del Ballistic Missile Defense System e alla richiesta del Segretario generale della Nato di estendere la protezione missilistica a tutta l'Europa;

il 29 marzo 2007, in sede di discussione al Parlamento europeo sulla questione, l'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione europea, Javier Solana, ha con forza sollecitato i Governi ceco e polacco a non procedere negli accordi con gli Stati Uniti senza aver prima definito una politica comune con gli altri Paesi dell'Europa in quanto eventuali azioni unilaterali potrebbero non «essere coerenti con l'interesse generale dell'Unione europea in materia» (agenzia AdnKronos del 29 marzo 2007, ore 13.42);

il Governo russo ha ripetutamente ribadito la sua fortissima avversione al progetto statunitense, ritenendo che una dislocazione di sistemi antimissili balistici in prossimità dei propri confini occidentali rappresenti una sostanziale modifica degli equilibri strategici in atto,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che il Ministro della difesa ha siglato un accordo con gli Stati Uniti per la partecipazione italiana al progetto Ballistic Missile Defense System;

se lo stesso Ministro non ritenga in tal caso di dover riferire urgentemente al Parlamento sul contenuto e le implicazioni di tali accordi;

se non si ritenga che, anche alla luce delle valutazioni espresse da alti esponenti dell'Unione europea, la partecipazione senza preventiva concertazione con i *partner* europei in una materia così rilevante sul piano dei rapporti internazionali, in particolare con la Russia, costituisca una oggettiva frattura all'interno dell'Europa e un pericoloso precedente.

(4-01675)

(30 marzo 2007)

RISPOSTA. – L'interrogazione in discussione affronta la questione del progetto statunitense di installare un sistema di intercettazione missilistica in Europa che ha avuto, negli ultimi tempi, particolare evidenza mediatica.

Infatti, nell'ambito dell'atto viene citata la notizia apparsa sul quotidiano «l'Unità» che ipotizzerebbe la firma del Ministro della Difesa di un accordo riguardante la partecipazione italiana a tale progetto.

Al riguardo, si desidera innanzitutto precisare che l'Italia non ha firmato alcun accordo sul cosiddetto «scudo antimissili».

Verosimilmente l'articolo fa riferimento alla firma di un accordo quadro tra Italia e Stati Uniti d'America che amplia la cooperazione tra i due Paesi anche al settore della difesa da missili balistici esclusivamente al fine di consentire uno scambio informativo nello specifico settore senza prevedere oneri specifici aggiuntivi.

È opportuno considerare, in senso generale, che la difesa missilistica si inquadra nel più generale concetto di «deterrenza» e prende spunto dalla natura imprevedibile ed asimmetrica delle nuove minacce provenienti dal terrorismo internazionale e dagli Stati potenzialmente ostili proliferatori di armi di distruzione di massa.

In questo quadro concettuale si collocano i programmi portati avanti in ambito NATO e quelli sviluppati sul piano bilaterale con gli Stati Uniti da alcuni Paesi europei.

Ciò detto, il sistema progettato dagli Stati Uniti prevederebbe, in particolare, l'installazione di un sistema *radar* nella Repubblica Ceca e di batterie di missili intercettori in Polonia.

L'amministrazione americana ha dato nuovo slancio ai programmi nazionali di difesa missilistica in un quadro concettuale che attribuisce maggior peso alla «deterrenza negativa», cioè alla vanificazione degli obiettivi dei potenziali aggressori.

Il progetto americano, inizialmente concepito in funzione della difesa nazionale, è evoluto a programma volto a tutelare anche i territori e le popolazioni dei Paesi alleati e amici.

Gli USA hanno avviato il rafforzamento dei loro sistemi operativi dislocando sistemi di missili intercettori, sensori e *radar* in Alaska e California.

Analogamente, Washington intenderebbe dispiegare sistemi di difesa (prevalentemente *radar* per allertamento rapido, ma anche sistemi per l'intercettazione dei missili offensivi nella prima fase del lancio) anche in Polonia e nella Repubblica Ceca.

I principali alleati sono stati incoraggiati ad associarsi ai progetti americani e sono state avviate cooperazioni, oltre che con il nostro Paese, anche con altri Paesi, fra i quali: Giappone, Regno Unito, Danimarca, Australia, Israele, Olanda e Russia.

La difesa contro la proliferazione della minaccia missilistica è avvertita in seno all'Alleanza Atlantica come un'esigenza preminentemente protettiva.

Da parte italiana, come accennato in precedenza, è stato recentemente firmato un Accordo Quadro di cooperazione Italia - USA che amplia il perimetro di tale cooperazione al settore della difesa da missili balistici, esclusivamente al fine di consentire uno scambio informativo nello specifico settore.

Si ricorda che con gli Stati Uniti esistono già da tempo rapporti di collaborazione industriale nel settore missilistico, tra i quali emerge per importanza quello per la progettazione e lo sviluppo del sistema *Medium Extended Air Defence System* (MEADS) sistema che gli Stati Uniti intendono utilizzare in sostituzione del sistema di difesa denominato Patriot, utilizzato da numerose nazioni europee e non.

Il citato Accordo Quadro di cooperazione si inserisce nelle molteplici iniziative intraprese in ambito NATO, dove, fin dal 1996, sono state avviate varie attività volte alla realizzazione di idonei strumenti a protezione dell'Alleanza dal rischio derivante dall'uso di missili balistici equipaggiati

con armi di distruzione di massa (WMD) da parte di nazioni ostili o gruppi terroristici.

L'Accordo in questione è giustificato dalla volontà dei due Paesi di creare un quadro normativo che consenta alle due nazioni di rafforzare la cooperazione in ambito bilaterale in tale specifico settore, per consentire di dare l'avvio a scambi di informazioni.

In particolare per l'Italia appare infatti necessario avviare uno scambio di informazioni per supportare lo sviluppo di una *policy* nazionale, basandosi anche sulle attività in corso negli Stati Uniti con il Programma di difesa del territorio e della popolazione da missili balistici denominato US BMDS ed in vista della possibilità che la NATO decida di dotarsi di un sistema similare in grado di difendere territori e popolazioni dell'Alleanza.

L'Accordo non determina impegni e/o oneri finanziari tra le parti.

Anche in ambito NATO esistono avanzati programmi di cooperazione in materia di difesa antimissile, che mirano alla protezione di tutti i territori e delle popolazioni alleate.

A questo riguardo, l'Italia unitamente ad altri alleati ha sollecitato l'avvio di una riflessione sulle opportunità di integrazioni fra i due progetti NATO e USA, anche in riscontro alle recenti sollecitazioni delle stesse repubbliche ceca e polacca che, in relazione alle sopra citate installazioni, hanno fatto stato della loro volontà che esse diventino parte di un sistema di protezione «alleato».

È fuor di dubbio che la difesa missilistica abbia eminentemente una finalità protettiva, ma nuovi programmi sono suscettibili di alterare equilibri strategici consolidati in particolare con la Russia.

Conseguentemente il Ministro degli affari esteri l'onorevole D'Alema unitamente ad esponenti di altri Paesi *partner*, tra i quali il Primo Ministro tedesco Merkel, hanno convenuto sull'opportunità che tale materia sia affrontata in ambito NATO, anche nel formato NRC (Consiglio NATO-RUSSIA), così come anche nella dimensione U.E.

Il Governo americano ha, peraltro, più volte sottolineato, sia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica che nel corso di contatti bilaterali con la Russia, le finalità prettamente difensive di tali sistemi, collegandole esclusivamente a potenziali minacce provenienti dal quadrante orientale e medio orientale.

Nelle ultime settimane poi, da parte americana è stata manifestata ampia disponibilità ad inserire a pieno titolo la Difesa Missilistica tra le questioni in discussione nel quadro del Consiglio NATO - RUSSIA.

L'Italia auspica che questo confronto possa continuare ed anzi rafforzarsi, in uno spirito costruttivo e senza preclusioni pregiudiziali, poiché esso valorizza il ruolo di strumento di dialogo politico (oltre che di cooperazione pratica) del Consiglio NATO - RUSSIA, soprattutto in materia di sicurezza.

Esso, inoltre, giova a dissipare i timori da parte di Mosca, che meritano, tuttavia, di essere tenuti in debita considerazione e riscontrati.

L'Italia è da sempre, con coerenza, impegnata in tutti i fori nella promozione degli strumenti multilaterali di non proliferazione, controllo degli

armamenti e disarmo e nella ricerca di soluzioni pacifiche e negoziali delle controversie internazionali.

Aspetti questi che costituiscono un caposaldo della politica estera del nostro Governo.

In conclusione, l'Accordo Quadro in questione rappresenta lo strumento normativo che consente al nostro Paese di ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti anche al settore della difesa da missili balistici al fine di consentire uno scambio informativo nello specifico settore nella prospettiva delle discussioni in sede NATO e sulle eventuali decisioni.

In ultimo, con riferimento alla richiesta di informare il Parlamento, il Governo ha già fornito risposta a due atti di sindacato ispettivo presso la Camera dei deputati, nel corso dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-00868 lo scorso 22 marzo nonché dell'interpellanza urgente n. 2-00452 del 12 aprile 2007.

Al Senato, sul medesimo argomento, il sen. Russo Spena ha presentato l'interpellanza con procedura d'urgenza n. 2-00171 alla quale sarà fornita risposta nei prossimi giorni.

Il Ministro della difesa

PARISI

(10 luglio 2007)

POSSA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'articolo 23 della Costituzione, nello stabilire che «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può esser imposta se non in base alla legge», sancisce una riserva di legge in materia di prestazioni obbligatorie imposte (anche di carattere extratributario);

la Corte costituzionale ha precisato che questa riserva è soddisfatta solo nei casi in cui la legge (fonte primaria) fissi in modo preciso ed espresso: presupposto della prestazione; destinatari; criteri di determinazione del *quantum* impositivo;

qualunque fissazione di uno di questi tre elementi per atto di normazione secondaria viola l'art. 23 della Costituzione;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, autorizza all'articolo 7 («Disposizioni specifiche per il solare»), al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387 stesso, uno o più decreti ministeriali con i quali vengano definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, e al successivo comma 2 precisa i criteri cui ci si dovrà attenere nella definizione dei suddetti incentivi;

il decreto ministeriale 28 luglio 2005 («I criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare») – atto di normazione secondaria – stabilisce una dettagliata articolazione per i suddetti incentivi e, in particolare, precisa all'art. 12, comma 1, che «le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono riconosciute fino a quando la potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge il valore di 100 MW» e determina altresì all'art. 11, comma 1, «un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 di 300 MW»;

il decreto ministeriale 6 febbraio 2006 («Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare») – atto di normazione secondaria – incrementa a 500 MW il limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

il decreto interministeriale 9 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare («Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387») – atto di normazione secondaria – eleva, all'art. 12, a 3.000 MW l'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2016 e al successivo art. 13, comma 1, stabilisce in 1.200 MW il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

gli incentivi stabiliti nei citati decreti ministeriali per la produzione di energia elettrica fotovoltaica hanno livelli elevatissimi, non inferiori a 450 euro per megawattora;

la produzione annuale ragionevolmente ottenibile per una data potenza installata di fotovoltaico si calcola usualmente moltiplicando per 1.200 la potenza massima (espressa in MW), quindi la produzione viene espressa in megawattora; di conseguenza, ad esempio, ad una potenza installata di 1.000 MW corrisponde una produzione annuale di 1,2 milioni di megawattora;

poiché i suddetti incentivi vengono garantiti per 20 anni, l'ammontare complessivo degli incentivi per una potenza installata di 1.200 MW raggiunge nell'arco dei 20 anni un valore enorme, non inferiore a 12,96 miliardi di euro;

i suddetti incentivi sono posti a carico del consumatore di energia elettrica – quale onere di sistema – mediante opportuno aumento della voce a3 della bolletta elettrica determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e del gas,

si chiede di sapere quale sia la legittimità dell'attribuzione (tramite atto di normazione secondaria) al consumatore di energia elettrica della sopra indicata incentivazione alla energia elettrica fotovoltaica, alla luce dell'art. 23 della Costituzione (come declinato dalla Corte costituzionale),

considerato che: il decreto legislativo 387/2003 (atto di normazione primaria) non fissa i tre elementi (presupposti, destinatari e criteri di determinazione del *quantum*), di questo onere aggiuntivo imposto al consumatore, elementi la cui fissazione per atto di normazione primario è presupposto essenziale per soddisfare la riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione; tali elementi sono direttamente fissati dai decreti ministeriali e interministeriali richiamati (atti di normazione secondaria).

(4-01494)

(13 marzo 2007)

RISPOSTA. – In primo luogo, occorre premettere che i decreti ministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 e il decreto interministeriale del 9 febbraio 2007, sono stati redatti in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante: «*Disposizioni specifiche per il solare*». Tale articolo stabilisce al comma 1 che: «il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare».

Al comma 2 dello stesso art. 7, è previsto che detti criteri, senza oneri per il bilancio dello Stato e, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, stabiliscano:

«a) i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;

b) i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;

c) le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;

d) le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

e) un obiettivo della potenza nominale da installare;

f) il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;

g) la facoltà di prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

Al riguardo, si evidenzia che lo stesso decreto legislativo n. 387/03 e, conseguentemente, i citati decreti ministeriali ed interministeriali, sono stati emanati in attuazione della Direttiva 2001/77/CE «Sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità». Tale Direttiva individua per l'Italia, entro il 2010, una quota indicativa di produzione pari al 22% del consumo interno lordo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Emerge che, consi-

derato il maggior costo delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti tradizionali, senza la previsione di specifici incentivi, tale obiettivo non sarebbe in alcun modo raggiungibile.

Occorre segnalare, inoltre, che il Consiglio europeo ha recentemente fissato un obiettivo ancora più ambizioso di quello della Direttiva 2001/77/CE che prevede il raggiungimento di una quota del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020.

Si evidenzia, altresì, che l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo prevede che:

«Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 10 giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato».

Tale previsione normativa, congiuntamente alla disposizione più specifica contenuta nel sopraccitato articolo 7, costituisce, quindi, il fondamento normativo idoneo a consentire che, con provvedimento derivato, venga disciplinata nel dettaglio l'ampiezza e la modalità delle indicazioni contenute nel testo legislativo.

Con riguardo alle osservazioni svolte dall'interrogante in relazione alla mancata previsione, da parte della norma primaria del «presupposto della prestazione», si segnala, altresì, che tale presupposto viene fissato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387/03. Tale articolo, infatti, stabilisce che: «lo stesso decreto legislativo e, dunque, tutte le misure ivi previste, sia finalizzato a:

a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;

c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane».

In riferimento, invece, alla fissazione dei «criteri di determinazione del *quantum* impositivo» e dei «destinatari della prestazione», si rileva che il citato art. 7, comma 2, al punto *d*), contiene la previsione esplicita di «una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio». Risulta, quindi, individuato con chiarezza il criterio di determinazione della tariffa, con la previsione di un rinvio ai provvedimenti di normazione secondaria per quanto concerne la disciplina relativa alla stima numerica, da effettuare ed aggiornare in base allo stato dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici.

Riguardo, infine, alle osservazioni espresse dall'interrogante, in ordine alla mancanza dei presupposti per la determinazione del limite massimo di potenza incentivabile, si fa presente che gli stessi decreti, citati nella loro scansione temporale all'inizio (da quelli ministeriali del 2005 e del 2006 della scorsa legislatura a quello interministeriale del 2007 dell'attuale legislatura), in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, punto *f*), individuano tale limite massimo, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il Ministro dello sviluppo economico

BERSANI

(4 luglio 2007)

SACCONI, CANTONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

– Premesso che:

nel marzo 2006 è stata attivata nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione, ai sensi dell'art. 226 del Trattato UE, sull'attività dei centri di assistenza fiscale italiani (Caf), che la Commissione ha giudicato monopolistica rispetto all'assistenza prestata per la compilazione del modello 730;

il decreto legge 203/2005 ha circoscritto il monopolio esercitato dai Caf nell'assistenza fiscale, aprendo il mercato anche ad altre categorie di professionisti;

la Commissione europea, nonostante le correzioni operate dal legislatore italiano alla disciplina sull'assistenza fiscale, ha tuttavia inviato all'Italia una seconda lettera di messa in mora, in cui invita il Governo italiano a rispondere alle censure della Commissione nel termine perentorio di 2 mesi;

la Commissione europea ha motivato la censura indicando una incompatibilità della legislazione italiana con il diritto comunitario e nello specifico con gli articoli 43 e 49 dei Trattati, relativi alla tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi;

sia la Commissione europea che la Corte di giustizia hanno osservato che la posizione di effettivo monopolio esercitata dai Caf non è giu-

stificabile ed anzi appare sproporzionata rispetto all'obiettivo di garantire un livello elevato di professionalità,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di far cessare l'inadempimento da parte dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea.

(4-02196)

(19 giugno 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo si rende noto che, in data 19 gennaio 2007, il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ha partecipato presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche comunitarie – ad una riunione con i Servizi della Commissione proprio per chiarire alcuni aspetti relativi alla prosecuzione della procedura d'infrazione 2004/2226, ex articolo 226 del Trattato CE, avente ad oggetto le disposizioni della normativa italiana sulla costituzione e sull'attività dei centri di assistenza fiscale.

In tale sede sono state favorevolmente accolte le osservazioni formulate dal Dipartimento per le politiche fiscali. In particolare, il predetto Dipartimento ha fatto rilevare che la contestazione del presunto carattere discriminatorio della costituzione dei Caf non appare più rilevante. Infatti, la limitazione soggettiva all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è venuta meno per effetto degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-*quinquies*, primo comma, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), che hanno esteso l'attività stessa anche ai commercialisti, agli esperti contabili ed ai consulenti del lavoro. Inoltre, con la circolare n. 13/E del 6 aprile 2006, con la quale sono stati forniti chiarimenti circa l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati, l'Agenzia delle entrate ha compiutamente illustrato gli adempimenti necessari per fruire delle possibilità offerte dalla legge. La scelta di tale strumento in luogo dell'emanazione di un regolamento garantisce comunque il rispetto delle disposizioni comunitarie.

Riguardo alle possibili restrizioni rispetto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, il Dipartimento per le politiche fiscali ha richiamato l'attenzione sulla *ratio* che costituisce il fondamento della costituzione dei Caf ed, in particolare, quanto riportato nella Relazione al capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè che le strutture intermedie tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria «assumono un ruolo particolarmente importante, sia per garantire ai contribuenti un corretto adempimento degli obblighi tributari, sia per l'Amministrazione finanziaria (...)». Non si tratta, quindi, soltanto di tutelare i destinatari contro eventuali irregolarità che potrebbero pregiudicare gravemente i loro diritti, ma anche di consentire ai contribuenti di adempiere all'obbligo tributario con la garanzia che lo stesso sia assolto in modo corretto. In ciò è ravvisabile una ragione di interesse generale, riconosciuta dalla Corte di Giustizia nella giurisprudenza richiamata dalla stessa Commis-

sione, quale esimente nel caso di restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

Peraltro, la normativa che disciplina l'attività dei centri di assistenza fiscale trova la sua motivazione anche nella necessità di procedere all'adeguamento dell'efficacia e delle capacità di intervento degli strumenti e dell'attività dell'Amministrazione finanziaria. A tale ultimo riguardo vale, infatti, richiamare l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha delegato il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti», sulla base del quale è stato adottato il decreto legislativo n. 241 del 1997.

Infine, la Commissione europea, operando una distinzione fra attività semplici di assistenza fiscale, che non richiederebbero alcuna qualifica particolare, essendo attività di natura meramente amministrativa (es. il rilascio al contribuente di copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, il ricevimento delle dichiarazioni dei redditi per conto dell'Amministrazione fiscale) e attività complesse quali il rilascio del visto di conformità, aveva chiesto quantomeno che le attività semplici di assistenza fiscale fossero «liberalizzate» ed esercitate, quindi, da chiunque, indipendentemente dai requisiti posti dalla normativa italiana.

In relazione a tale rilievo, il Dipartimento per le politiche fiscali ha chiarito che il contribuente non è obbligato a rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale per la compilazione del Mod. 730: detta attività può essere svolta anche da altri soggetti quali i commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro. Il contribuente, peraltro, ha la possibilità di rivolgersi a Caf e professionisti anche per la sola presentazione della dichiarazione dei redditi dal momento che la compilazione può essere effettuata dal contribuente direttamente, ovvero da un professionista di sua fiducia diverso dai soggetti abilitati. In tal caso corre l'obbligo per il Caf e per i professionisti abilitati di verificare, comunque, che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione presentata.

Resta fermo, comunque, che il contribuente può assolvere agli obblighi dichiarativi ordinari, presentando il modello Unico nei termini fissati dalla legge.

Il Vice Ministro dell'economia e finanze

VISCO

(10 luglio 2007)

SAIA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:
il decreto legislativo 311/06 ha perfezionato il testo del decreto legislativo 192/05 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia;

il decreto in oggetto, all'allegato A, reca una definizione di impianto termico che prevede, caso unico in Europa, la cosiddetta «assimilazione»: sono assimilati agli impianti termici stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kilowatt;

tale novazione legislativa suscita notevoli perplessità presso le associazioni dei produttori e presso le associazioni dei consumatori; infatti non soltanto la norma determina incertezza su quale sia effettivamente la «somma delle potenze nominali del focolare». Ma soprattutto perché una sua letterale applicazione assimilerebbe ingiustamente ad abitazione dotata di «impianto termico» (dovendo quindi ottemperare a tutte le disposizioni di legge) un'abitazione dotata di un normale caminetto, una stufa o radiatore individuale e uno scaldacqua;

in tale casistica rientrerebbero, infatti, la maggior parte delle abitazioni prive di impianto centralizzato di riscaldamento e delle case di campagna o di vacanza,

si chiede di sapere:

se sia vero che l'eventuale superamento del limite indicato di 15 kilowatt, non solo determinerebbe l'applicazione di sanzioni, ma aprirebbe ulteriori incertezze in ordine agli obblighi di manutenzione annuale e di mantenimento in efficienza degli apparecchi suddetti;

se sia vero che vi sarebbe, secondo quanto denunciato da associazioni dei consumatori, evidenti problemi e costi gestionali ingiustificati per milioni di famiglie;

se risponda a verità che per superare il limite di potenza nominale indicato sono sufficienti uno scaldacqua o una stufa in ghisa; gran parte dei caminetti la cui potenza nominale è peraltro da calcolare, si collocano su una fascia analoga;

se sia vero che sul titolare dell'abitazione, pena una eventuale contravvenzione da 300 a 5.000 euro, graverebbe l'obbligo di denuncia del proprio impianto termico, di adeguamento o sostituzione dell'impianto esistente, della manutenzione annuale ed eventuali collaudi stagionali;

inoltre, non appare chiaramente esplicitato se la sommatoria delle potenze del focolare si applichi solo agli apparecchi da riscaldamento o a tutti gli apparecchi impiegati nell'abitazione;

se non si ritenga che la nuova disposizione ostacolerebbe l'installazione di nuovi apparecchi del tipo indicato, con grave danno delle aziende italiane del settore, mentre non risulta che altri Paesi europei abbiano adottato una normativa così restrittiva in ordine all'utilizzo degli impianti domestici;

da quanto esposto deriva non soltanto l'oscurità e la difficile applicabilità della norma, quanto la sua natura potenzialmente invasiva e vessatoria nei confronti dei cittadini;

se risponda a verità che in diverse occasioni i due rami del Parlamento hanno invitato il Ministero a modificare tale normativa: il 28 luglio

2005 il parere della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato (parere favorevole con osservazioni al decreto legislativo 192/2005, espresso con il voto favorevole di tutti i Gruppi), recava tra l'altro la seguente raccomandazione: «appare opportuno modificare nell'allegato A la definizione di impianto termico sopprimendo l'ultimo periodo»; il 13 dicembre 2006 la X Commissione permanente (Attività produttive) della Camera dei deputati esprimeva analogo giudizio: nel parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, nella parte delle osservazioni il parere recava la seguente lettera f): "f) all'allegato A, punto 13, appare opportuno sostituire la definizione di «impianto termico» con la seguente: «impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici, apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari»;"

se non si ritenga urgente correggere tale normativa di dubbia applicabilità, che produrrebbe un danno alla nostra industria, potenziali vessazioni nei confronti dei cittadini, nessun risultato effettivo sul piano del risparmio energetico.

(4-02142)

(12 giugno 2007)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ha apportato solo modifiche non rilevanti alla definizione di impianto termico, le cui parti contestate erano già presenti nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'adozione della definizione di impianto termico, suggerita dalla X Commissione della Camera dei deputati nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto al varo del decreto legislativo n. 311/2006, avrebbe escluso dal novero degli impianti termici una serie di apparecchi, fissi e con potenza termica dichiarata dal costruttore, significativi dal punto di vista dei consumi energetici; la definizione introdotta nel decreto legislativo, invece, li include, limitatamente al caso in cui la potenza calorica complessiva dei medesimi apparecchi sia superiore a 15kW.

I generatori di aria calda a gas rientrano e rientrano, indipendentemente dalla loro potenza, nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e, quindi, sono soggetti fin da tale data alla normativa sul contenimento dei consumi energetici, sebbene la norma sia stata, di fatto, elusa. Sotto questo aspetto, la nuova definizione di «impianto termico», nell'introdurre un limite di potenza,

dovrebbe favorire l'utilizzo di questi apparecchi nei casi in cui il loro uso sia più pertinente.

Le precisazioni sono state introdotte – prima dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successivamente dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 – con la finalità di rendere pienamente applicabile la normativa, restringendone l'ambito di applicazione: ciò anche allo scopo di contrastare e regolamentare, la diffusa consuetudine di riscaldare ambienti, sia pure di grandi edifici, con l'installazione di un elevato numero di radiatori (ad esempio un radiatore a gas in ogni stanza), escludendo dal rispetto della normativa vigente e, quindi, dagli obblighi progettuali e dai successivi controlli, sia l'edificio sia il sistema di riscaldamento ambienti.

La scelta effettuata, pertanto, è sembrata quella più coerente con le politiche intraprese a sostegno dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Il Ministero dello sviluppo economico è particolarmente sensibile alle esigenze dei consumatori. Ciò è attestato dalla concessione di una detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si ricorda, inoltre, che il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, alligera oneri burocratici e finanziari a carico dei cittadini proprio in tema di gestione degli impianti termici.

Inoltre, il decreto legislativo in questione non pone, al momento, alcun obbligo di controllo e manutenzione per gli scaldacqua istantanei a gas. Infatti, fino alla data di entrata in vigore di taluni provvedimenti attuativi dei decreti legislativi in questione – finalizzati a disciplinare la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici – le disposizioni in materia di controllo degli impianti termici si applicano ai soli impianti per il riscaldamento invernale.

Quanto ai paventati effetti sulle imprese del settore, si sottolinea come le già citate detrazioni introdotte dalla finanziaria 2007 – che incentivano, tra l'altro, gli interventi di sostituzione di vecchie caldaie con le efficienti caldaie a condensazione – costituiscano un'occasione per le imprese italiane, ben posizionate su tali apparecchi e operino altresì come argine alle crescenti importazioni di prodotti a più bassa tecnologia. Peraltro, anche le disposizioni contenute nel decreto 29 dicembre 2006, n. 311, rendono di fatto obbligatorie, a meno di limitati casi in edifici condominiali dove sarebbero necessarie costose modifiche dei canali di evacuazione dei fumi (camini), caldaia a elevata efficienza, coniugando risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e salvaguardia della produzione nazionale.

È comunque intendimento dell'Amministrazione dello sviluppo economico approfondire l'argomento e considerare l'esperienza applicativa della norma, al fine di valutare se la definizione di impianto termico introdotta nei decreti legislativi sopra richiamati dovesse involontariamente comportare difficoltà per i cittadini e le imprese: in questo ultimo caso, sarà possibile apportare le correzioni eventualmente necessarie con il de-

creto interministeriale, previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (articolo 16, comma 4) del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata.

Il Ministro dello sviluppo economico

BERSANI

(4 luglio 2007)

SARO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che: all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», è previsto che «Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente»;

tale pratica era entrata in disuso negli ultimi anni soprattutto perché ne è sostanzialmente in dubbio l'utilità;

molti dubbi inoltre sono sempre sorti per il conflitto che viene a crearsi tra le giuste esigenze di trasparenza e le altrettanto corrette esigenze di *privacy* di ogni cittadino. Inoltre, tale norma potrebbe dar luogo al sospetto di un sostanziale pregiudizio verso i lavoratori autonomi titolari di una partita IVA;

a giudizio dell'interrogante, tale pratica potrebbe essere causa di conflitto sociale tra gli stessi contribuenti e ingenerare un rischio concreto di fornire indicazioni alla criminalità organizzata su cittadini da poter sequestrare;

tale pubblicazione non può rendere altrettanto noti le cause e le azioni che hanno portato i cittadini oggetto di pubblicazione ad accumulare o comunque a produrre il reddito dichiarato,

si chiede di sapere:

per quali motivi questa «pratica» dismessa da alcuni anni viene riportata in uso;

quali siano i reali criteri soprattutto che la sottendono;

se non si ritenga che in tal modo risulti violato l'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

(4-02194)

(19 giugno 2007)

RISPOSTA. – In via preliminare, con riferimento alle «corrette esigenze di *privacy* di ogni cittadino» ed in merito ai dubbi sollevati circa la possibilità di conflitto giuridico con la normativa in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si osserva che la pubblicità degli elenchi dei contribuenti è legittimata proprio dal menzionato articolo 69, il quale costituisce la base normativa prescritta dall'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, per le ipotesi di diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici.

In proposito, l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento per le politiche fiscali, hanno osservato che il Garante per la protezione dei dati personali, con parere del 13 ottobre 2000, rilasciato all'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto lecita la pubblicazione e divulgazione dei dati tratti dagli elenchi di cui al citato articolo 69, ed in particolare, la pubblicazione dei nominativi di contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia.

Anche alla luce del richiamato parere, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti contribuisce a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorire l'accesso dei cittadini ai documenti redatti dalla pubblica amministrazione.

Sul medesimo tema della legittimità della diffusione di dati da parte di soggetti pubblici, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è espressa, successivamente, con provvedimento del 17 gennaio 2001 e, da ultimo, con provvedimento del 2 luglio 2003, a mezzo del quale l'Autorità ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un contribuente avverso l'Agenzia delle entrate, al fine di ottenere la cessazione della pubblicazione in argomento assunta come illegittima.

Nelle motivazioni della decisione, favorevole all'Agenzia delle entrate, il Garante ha evidenziato che proprio l'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 esprime una scelta normativa di carattere generale volta ad introdurre un quadro di trasparenza e di circolazione di determinati dati raccolti da un soggetto pubblico in tema di dichiarazioni dei redditi e di esercizio di imprese, arti e professioni.

Per quanto concerne i profili di legittimità della norma di cui all'articolo 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osserva che la stessa non è mai stata in precedenza censurata per profili relativi alla illegittimità.

La norma infatti, che prevede una formale pubblicità dei redditi dichiarati ed accertati mediante la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti a cura degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, risponde alla primaria esigenza di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, sia con riguardo all'individuazione delle posizioni soggettive sottoposte a controllo, sia con riguardo agli esiti dell'azione accertatrice.

L'attuazione della disposizione normativa in argomento risponde all'esigenza di agevolare l'attività di controllo e di verifica da parte degli uffici tributari, da un lato, e di favorire una forma di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all'adempimento degli obblighi tributari, dall'altro.

La pubblicazione di elenchi recanti le informazioni reddituali dei contribuenti deve, secondo le previsioni del legislatore, costituire uno stimolo ulteriore per il contribuente ad attenersi spontaneamente al rispetto

degli obblighi fiscali, assolvendo ad una finalità deterrente in ordine a possibili condotte evasive.

L'Agenzia delle entrate ha regolarmente dato applicazione, nel corso degli anni, a quanto disposto dal citato articolo 69, formando e pubblicando presso i propri uffici e presso i Comuni gli elenchi dei contribuenti.

In merito all'evidenziato «sospetto di un sostanziale pregiudizio verso i lavoratori autonomi titolari di una partita IVA» si osserva che ai sensi dell'articolo 69, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore ad una certa soglia.

Ai sensi del successivo comma 4, della disposizione normativa in argomento, gli elenchi nominativi formati, per ciascun comune, dall'Amministrazione finanziaria sono di due tipologie, un elenco relativo ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ed un elenco relativo ai soggetti che esercitano imprese commerciali, arti o professioni.

Pertanto, la circostanza che negli elenchi in argomento sono inserite tutte le tipologie di contribuenti, indipendentemente dal reddito conseguito, esclude, che possa configurarsi un'azione discriminatoria nei confronti dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Il Vice Ministro dell'economia e finanze

VISCO

(10 luglio 2007)

SARO, ANTONIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali.* – Premesso che:

la Regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente emanato la legge n. 23 del 27 novembre 2006;

tale legge è intervenuta a disciplinare una materia che dovrebbe essere strettamente riservata all'ambito della negoziazione tra le parti datoriali e le parti sindacali, in virtù dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

il fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia abbia legiferato in materia di personale in conseguenza ai poteri derivati dall'art. 4 dello Statuto di autonomia (legge costituzionale n. 1/1962), non la esime dall'attenersi al rispetto di norme generali che disciplinano il rapporto di lavoro nel pubblico impiego che per natura ed importanza sono espressione di un principio di riforma economico-sociale;

si richiamano in merito le pronunce della Corte costituzionale 20 luglio 2006, n. 308, e 21 ottobre 2003, n. 314;

in sede di certificazione del Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale della Regione e delle Autonomie locali del Friuli Venezia

Giulia, la Corte dei conti – Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con propria deliberazione n. 82/sez. P.I./2006, trasmessa peraltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha evidenziato che, in conseguenza alla norma sopra menzionata e al Contratto collettivo di lavoro che ne recepisce *in toto* i disposti, si attribuisce alla regolazione complessiva attualmente esistente una caratteristica di non stabilità, in quanto è tuttora pendente il termine previsto dall'art. 127 della Costituzione per l'eventuale proposizione di un giudizio di legittimità costituzionale avente come oggetto la legge regionale n. 23/2006 che disciplina il rapporto di lavoro del personale appartenente al Comparto unico della pubblica amministrazione della Regione e degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia;

nella stessa deliberazione, la Corte dei conti ha evidenziato che la norma citata ha operato un'attrazione nella fonte legislativa di materie riservate alla contrattazione, e che in questo contesto si sono ridotte le condizioni per le quali la Corte stessa ha operato il sindacato di compatibilità del contratto;

sul provvedimento legislativo citato si è espressa negativamente anche la R.S.U. (Rappresentanza sindacale unitaria) dell'Ente Regione Friuli Venezia Giulia, evidenziando che tale norma sottrae alla negoziazione materie ad essa interamente riservate e contrasta con quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001;

in precedenza il Governo Amato (con l'on. Franco Bassanini Ministro per la funzione pubblica), nel caso di una legge regionale sul personale promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, aveva rinviato il provvedimento, rilevando ed evidenziando che tale norma contrastava proprio con quanto previsto dalla legge n. 421/92 ed oggi contenuto nel decreto legislativo n. 165/2001;

anche al fine di evitare eventuali futuri ricorsi di incostituzionalità che potrebbero provocare non indifferenti danni all'intero comparto unico pubblico del Friuli Venezia Giulia formato da ben 15.000 unità,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga le disposizioni contenute nella legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, coerenti con quanto previsto nelle norme generali in materia di pubblico impiego, ed in particolare con quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 165/2001;

se intenda avvalersi di quanto previsto dall'art. 127 Cost., per l'eventuale proposizione di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto disposizioni della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, che disciplinano il rapporto del personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia (personale della Regione e degli Enti locali).

(4-02042)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si rappresenta che la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23/2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale», ha suscitato perplessità da parte dei competenti Ministero dell'economia e delle finanze e Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Ciò con riferimento alla previsione per legge, anziché per contratto collettivo, della corresponsione al personale degli enti locali presenti nel territorio regionale di aumenti retributivi lordi annui secondo modalità che la stessa norma specifica.

Tali disposizioni, afferendo all'ordinamento civile, risultavano escluse dalla competenza legislativa regionale e rimesse alla contrattazione collettiva. Esse comportavano, inoltre, un aumento della spesa pubblica.

In attuazione del principio di leale collaborazione, più volte richiamato dalla Corte costituzionale, il Dipartimento ha intrapreso la consueta azione di raccordo per verificare, con la regione interessata, le possibili modifiche nonnative che potessero evitare l'avvio di un giudizio innanzi alla Consulta. Nel corso delle riunioni di coordinamento tenutesi con i rappresentanti della Regione, il Presidente Illy ha chiarito che gli effetti della legge dovevano considerarsi transitori e che si sarebbero esauriti con la stipula del nuovo contratto collettivo di lavoro.

Inoltre è stato specificato che gli aumenti retributivi previsti dalla norma erano da ritenersi finanziariamente compatibili con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Infatti, la spesa della Regione Friuli Venezia Giulia, comprensiva degli aumenti in questione, ha rispettato, nel suo complesso, i parametri del patto stesso.

Per tali ragioni, pertanto, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23/2006, esaminata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 gennaio 2007, non è stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale.

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali*

LANZILLOTTA

(26 giugno 2007)

SODANO, CONFALONIERI, DE PETRIS, RIPAMONTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

è in atto la procedura di Valutazione d'impatto ambientale per l'autorizzazione alla realizzazione di un deposito di stoccaggio del gas naturale in acquifero profondo a San Felice, nella frazione di Rivara (provincia di Modena);

il progetto prevede lo stoccaggio nel sottosuolo di oltre 3 miliardi di metri cubi di gas, interessando una vasta area del sottosuolo che coincide con numerosi comuni: San Felice, Camposanto, Mirandola, Finale Emilia, Medolla, oltre al comune di Crevalcore (Bologna), per un totale di circa 50.000 abitanti;

l'impianto per iniettare il gas nel sottosuolo sarà realizzato a Rivara, da una s.r.l. con sede a Roma, filiale di una società inglese, che ha avviato contatti commerciali con una multinazionale francese (Gaz de France) e comporterebbe un investimento di 200 milioni di euro;

la concessione di stoccaggio è stata assegnata alla «Independent Gas Management» nel 2004 senza che questa scelta fosse in alcun modo concertata preliminarmente con gli Enti locali interessati;

il 9 ottobre 2006, ad una settimana soltanto dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, la Regione Emilia Romagna ha convocato una riunione informativa nella propria sede, senza che fosse stata preliminarmente instaurata alcuna forma di consultazione;

il progetto, per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche strutturali, incide su diversi aspetti che giustamente preoccupano le comunità locali sotto il profilo della sicurezza e della salute pubblica, essendo comprovato che stabilimenti simili a quello in progetto a Rivara per lo stoccaggio del gas hanno un impatto ambientale molto elevato, perché riuniscono nello stesso sito differenti impianti come turbocompressori, inceneritori, torce, rigeneratori, caldaie, motocompressori, che producono emissioni di pericolosi inquinanti come gli ossidi di azoto (Nox) e le polveri fini (Pm10), e causano inquinamento acustico e luminoso;

il territorio dell'area nord della provincia di Modena si deve oggi confrontare con una serie di progetti industriali ed infrastrutturali che determinano rilevanti emergenze ambientali: (riconversione dello stabilimento saccarifero «Italia Zuccheri» in termovalorizzatore; costruzione di una centrale elettrica alimentata a biomasse da realizzarsi a Finale Emilia; progettazione di una discarica per lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani della capacità di 300.000 tonnellate; previsione di un impianto per il compostaggio di rifiuti organici della capacità di 30.000 tonnellate, nonché costruzione dell'autostrada Cispadana);

il registro tumori della Provincia di Modena evidenzia come l'area nord della provincia presenti incidenze patologiche neoplastiche polmonari superiori alla media provinciale, direttamente collegate alle attività industriali presenti e alla bassa ventosità della zona, e ogni ulteriore fonte di inquinamento incrementa il pericolo per la salute pubblica;

l'area nord della provincia di Modena sta attraversando una fase di profonda crisi dell'economia agricola che fino a pochi anni fa la caratterizzava e tale progetto (analogamente agli altri sopra richiamati), per l'inevitabile impatto negativo che determina sul rilancio di un'agricoltura di qualità, mortifica ulteriormente la vocazione agroindustriale del distretto senza garantire, al contempo, un livello occupazionale consistente e di qualità e senza alimentare alcun indotto;

nell'ambito dell'incontro con la «Independent Gas Management» tenutosi presso la Provincia di Modena il 6 dicembre 2006 sono emerse diverse lacune progettuali, in particolare sotto il profilo dell'impatto ambientale e sotto il profilo dello studio geologico del territorio interessato dall'opera,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario sospendere l'avvio del progetto, anche al fine di permettere il completo coinvolgimento delle comunità locali al processo di valutazione e decisione circa la realizzazione del progetto, fino al momento in cui venga approvato il Piano Energetico Nazionale, che fissi obiettivi utili per uscire dalla dipendenza dai combustibili fossili, in assenza del quale ogni intervento (rigassificatori, depositi di stoccaggio, gasdotti, centrali elettriche, eccetera) rischia di essere una misura inefficace e costosa per affrontare il tema della crisi energetica della nazione nel suo complesso;

se non si ritenga che il mancato utilizzo dei meccanismi di comunicazione e partecipazione possa precludere agli enti locali coinvolti e alle comunità locali interessate l'accesso a strumenti di informazione e studio necessari per l'espressione di un parere sul progetto di impianto, in ciò contrastando con quanto disposto dalla Convenzione di Aarhus, resa esecutiva nel nostro ordinamento con legge n. 108 del 2001;

come si intenda assicurare vigilanza su tutte le fasi del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, senza pregiudiziali, ma nella più assoluta coerenza al principio di precauzione che, applicato al progetto in discussione, ne escluda la realizzazione in assenza della dimostrazione che lo stesso non venga a costituire un rischio attuale e potenziale sotto il profilo della sicurezza e della salute pubblica;

se non si ritenga, pertanto, di dover valutare la possibilità di disporre una proroga del termine per la presentazione di osservazioni al progetto in questione, assicurando l'informazione pubblica e tenendo conto delle osservazioni degli enti locali interessati e delle comunità locali.

(4-01061)

(19 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Il conferimento della concessione per lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo avviene con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata dalla realizzazione dell'impianto. L'assolvimento delle relative procedure rientrano nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico in base, principalmente, alla legge 17 gennaio 1974, n. 170 (modificata dal decreto legislativo n. 164 del 2000) e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005, recante norme sulle «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti».

In particolare, il decreto legislativo n. 164 del 2000 ha introdotto, per la prima volta in Italia, la possibilità di stoccare gas naturale in unità geologiche profonde, compresi gli acquiferi salini profondi, in analogia con

quanto già fatto in altri paesi, quali Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Danimarca e Russia.

A seguito della domanda presentata dalla Independent Gas Management Srl – IGM, nel luglio 2002, si è proceduto alla pubblicazione sul numero di agosto 2002 del Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, presente sul sito internet del Ministero, la comunicazione rivolta agli operatori del settore sull'istanza «Rivara Stoccaggio», in provincia di Modena, con l'indicazione delle aree nell'ambito delle quali la società istante avrebbe potuto realizzare gli impianti per la movimentazione del gas naturale da stoccare in idonee formazioni geologiche presenti nella profondità del sottosuolo.

Una specifica relazione su tale progetto è stata portata all'attenzione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo consultivo del Ministero sulle problematiche attinenti la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in sotterraneo degli idrocarburi, nel luglio 2004.

Il Comitato tecnico, formato da esperti del settore appartenenti al mondo accademico, da funzionari delle amministrazioni interessate, fra le quali il Ministero dell'ambiente e le regioni di volta in volta interessate, nella seduta del 15 luglio 2004 ha esaminato la relazione predisposta dai competenti Uffici del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla fattibilità geologica e mineraria del progetto, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dello stesso. Successive valutazioni di carattere economico hanno consentito di accogliere la richiesta della IGM finalizzata a non limitare a soli cinque anni il periodo di un eventuale titolo concessorio.

Il 12 luglio 2005, la società istante è stata invitata a chiedere al Ministero dell'Ambiente l'avvio del procedimento di *screening* ambientale per il progetto Rivara, al fine di verificare la necessità o meno di una valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della vigente normativa.

La Independent Gas Management ha, comunque, deciso di sottoporre direttamente il progetto a VIA e il 15 settembre 2006 ha pubblicato l'avviso sui quotidiani nazionali e locali per l'inizio del relativo procedimento.

Nel precisare che finora non è stata conferita alcuna autorizzazione o concessione alla società IGM che è da ritenersi a tutti gli effetti «istante», si fa presente che sono tuttora in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le valutazioni tecniche inerenti gli impatti ambientali. Si evidenzia, al riguardo, che il procedimento di VIA, di competenza del predetto Ministero, prevede meccanismi di comunicazione e partecipazione che sono stati integrati con le disposizioni della convenzione di Aarhus.

Per quanto concerne la richiesta di sospendere l'avvio del progetto, si precisa che allo stato attuale il procedimento di competenza del Ministero dello sviluppo economico è già sospeso in attesa dell'esito della valutazione di impatto ambientale che, come già detto, è in corso di espletamento presso il Ministero dell'ambiente il quale, recentemente, ha comunicato che la Commissione preposta alla procedura di VIA ha richiesto alla società istante significativi elementi integrativi, rispetto alla documentazione già prodotta, che dovrà essere presentata, in questi giorni, a tutte le Amministrazioni che concorrono alla procedura medesima.

Nel caso di esito favorevole della procedura di VIA, il processo di valutazione e decisione circa la realizzazione del progetto di dettaglio, verrà ripreso dal Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalle norme vigenti, con lo strumento della conferenza dei servizi disposta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, quindi, con il completo coinvolgimento delle istituzioni locali e degli organismi tecnici competenti alla realizzazione del progetto, con il fine di approvarne le caratteristiche definitive, dichiararne la pubblica utilità, procedere alle varianti urbanistiche, apporre il vincolo per gli eventuali espropri dei terreni e, quindi, solo allora, conferire la concessione di stoccaggio, di concerto con il Ministero dell'ambiente e di intesa con la Regione. D'altra parte, una valutazione strategica nazionale complessiva delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio di gas, non è prevista dalla normativa sulla liberalizzazione del mercato energetico. Al riguardo, si evidenzia che la stessa «cabina di regia», istituita dal Governo nel 2006 per definire una strategia energetica del Paese, ha messo in luce la carenza di infrastrutture energetiche quali gli stoccaggi di gas naturale.

In merito ai possibili rischi attuali o potenziali del progetto, sotto il profilo della sicurezza e della salute pubblica, si fa presente che il Ministero dello sviluppo economico, pur non essendo competente in materia di valutazione ambientale, fin dagli anni '70 ha assunto determinazioni in materia di esercizio di stoccaggio di gas naturale, assicurando le più ampie garanzie alla collettività in relazione alla sicurezza degli impianti e delle lavorazioni attraverso apposita vigilanza svolta dai propri Uffici interregionali.

Il Ministro dello sviluppo economico

BERSANI

(4 luglio 2007)

STORACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Vice presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture.* – Premesso che:

«Il Giornale» di venerdì 29 dicembre 2006 in un articolo a firma di Roberto Scafuri che qui si ritiene riportato integralmente, riferisce il tormentato *iter* dell'emendamento in tema dei tempi di prescrizione per il risarcimento del danno in caso di illeciti amministrativi;

se l'emendamento, come inizialmente è stato, fosse entrato in vigore con la finanziaria 2007 approvata con voti di fiducia da entrambi i rami del Parlamento, esso avrebbe modificato la legge n. 20 del 1994 in tema di giurisdizione e controllo della Corte dei conti stabilendo che i tempi di prescrizione per il risarcimento del danno, in caso di illeciti amministrativi, scattassero non da quando «si è verificato il fatto dannoso», ma da quando «è stata realizzata la condotta produttiva di danno»;

l'articolo paventa che gli ispiratori dell'emendamento suddetto fossero individuabili all'interno dei vertici politici del partito della Margherita e più precisamente nella persona dell'on. Rutelli esperto in materia, essendo anche stato sindaco per due mandati consecutivi della Capitale,

e collega di partito del senatore Fuda nonché appartenente alla Margherita stessa che esprime da decenni la classe politica dirigente nella gestione degli enti locali,

si chiede di sapere se il Vicepresidente del Consiglio dei ministri:

fosse a conoscenza del cosiddetto «emendamento Fuda» presentato dal suo collega di partito, anche in considerazione del ruolo politico che riveste alla guida della Margherita;

fosse a conoscenza che l'emendamento in questione era stato già presentato alla Camera da un deputato suo collega di partito;

fosse a conoscenza che l'emendamento era stato presentato al Senato l'8 dicembre 2006 e portava anche la firma, oltre che del senatore Fuda, anche del Vicepresidente del gruppo dell'Ulivo e da altri autorevoli esponenti della Margherita;

avesse delegato esponenti del suo partito per le trattative politiche per l'inserimento in finanziaria dell'emendamento per i reati contabili che avrebbe verificato l'estinzione della maggior parte dei procedimenti di responsabilità amministrativa. Qualora invece la manovra fosse stata architettata dai suoi colleghi e a sua insaputa, quali azioni legali e non voglia intraprendere per la salvaguardia della sua «immagine e limpidezza politica»;

abbia messo a conoscenza, anche in qualità di Vicepremier, il Presidente del Consiglio e i Ministri della presenza dell'emendamento e degli effetti devastanti che avrebbe avuto;

nutra dei sospetti su eventuali altri ispiratori della manovra e se ne abbia messo a conoscenza il Presidente del Consiglio e il Governo;

per rispetto istituzionale e per la carica che ricopre, intenda rendere pubblici alla Nazione e al Capo dello Stato eventuali chiarimenti sulla questione anche in considerazione dell'articolo di stampa menzionato che traccia un preciso *identikit* dell'ispiratore della manovra;

per rispetto all'alta carica politica che ricopre, non intenda rassegnare le proprie dimissioni in attesa che la faccenda si chiarisca;

intenda rendere pubblici chiarimenti, oltre che alla Nazione, anche al capo dello Stato e ai segretari dei partiti dell'attuale maggioranza per verificare i loro intendimenti politici sulla questione, ivi incluso l'attivissimo Ministro delle infrastrutture che ha minacciato la presentazione di una segnalazione alla Procura della Repubblica di Roma.

(4-01079)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Rutelli ha reso noto di non avere avuto alcuna informazione sull'emendamento in questione da alcun deputato, senatore, esponente politico o da qualunque altro soggetto sino alla comparsa delle relative notizie sugli organi di stampa, fatto che, peraltro, accomuna l'emendamento in questione alla stragrande maggioranza (circa 7500 alla Camera; circa 5000 al Senato) degli emendamenti depositati complessivamente nel corso dell'*iter* della legge finanziaria, nonché di essersi occupato di tale norma in un'unica occasione: partecipando al Consiglio dei ministri che ne ha deciso l'abrogazione, mediante il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299.

Risulta, conseguentemente, destituita di ogni fondamento la ricostruzione operata dalla fonte citata nell'interrogazione, la quale, peraltro, si pone in netto contrasto con il pensiero politico e il rispetto della legalità da sempre propri dell'on. Rutelli.

Del resto, lo stesso Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Rutelli ha reso nota la propria posizione, decisamente contraria alla norma in questione, il giorno stesso in cui sono apparse le prime notizie in proposito sulle agenzie di stampa (14 dicembre 2006), senza interruzione, sino al 20 dicembre 2006, con dichiarazioni pubbliche, anche rilasciate in occasione della trasmissione televisiva «Otto e mezzo» e riprese tempestivamente da tutte le maggiori agenzie di stampa, nelle quali, oltre a chiarire di non essere a conoscenza delle modalità con cui si era pervenuti alla presentazione ed all'approvazione dell'emendamento, esponeva anche l'avviso della necessità dell'immediata abrogazione della norma, che, poi, peraltro, è effettivamente avvenuta, con la citata decretazione d'urgenza adottata dal Governo. Inoltre, ancora prima delle dichiarazioni rilasciate a «Otto e mezzo», l'on. Rutelli, tramite note del proprio ufficio stampa del 6 e del 19 dicembre 2006, che definivano le dichiarazioni in oggetto «false e gravemente diffamatorie», aveva già diffidato pubblicamente dal mettere l'emendamento Fuda in relazione alla propria persona.

Quanto alle altre azioni intraprese, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri on. Rutelli, a tutela della propria identità politica e personale, ha diffidato, con atto pubblicato dal quotidiano «il Giornale», in data 30 dicembre 2006, il quotidiano medesimo dall'associare in qualunque sede il nome dell'on. Rutelli alle vicende connesse al cosiddetto emendamento Fuda.

Si rappresenta, inoltre, che l'on. Rutelli ha dato mandato ai suoi legali di perseguire in sede civile i responsabili degli scritti in contestazione e l'atto di citazione è attualmente in corso di notifica.

Si fa, infine, presente che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato che per i fatti menzionati nell'interrogazione non risultano iscritti procedimenti penali inerenti a segnalazioni del Ministro delle infrastrutture.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

CHITI

(5 luglio 2007)

VALPIANA, RUSSO SPENA, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MARTONE, NARDINI, PALERMO, SODANO, TECCE, VANO, ZUCCHERINI, COSSUTTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

ogni anno, dal 2002, intorno alla data del 7 luglio 2007, a Schio, città medaglia d'argento al valore militare per la Resistenza, si svolge una manifestazione-corteo dei reduci della Repubblica di Salò insieme ad alcune centinaia di manifestanti;

tale manifestazione, altamente offensiva per i cittadini e le cittadine scledensi, che si sono distinti in particolare modo nella lotta antifascista, prende a pretesto il ricordo dell'eccidio avvenuto, per mano di un gruppo autonomo di partigiani non legati a catene di comando, nelle carceri di Schio nel luglio del 1945, un triste episodio che costituisce ancora una ferita profonda nella coscienza civile e nella memoria della città;

con l'alibi della commemorazione, però, ogni anno il Sacrario militare e l'intera città di Schio diventano teatro di una vera e propria gazzarra di stampo nazifascista che offende insieme alla città anche i familiari e gli eredi delle vittime, che non si sentono rappresentati da quei figure e si dissociano pubblicamente da tale strumentalizzazione che offende, in particolare modo, anche la memoria dei tanti partigiani sepolti in quel Sacrario;

il ricordo di quell'eccidio esecrabile, infatti, è diventato la scusa per una strumentalizzazione politica durante la quale si inneggia al nazifascismo con *slogan*, gesti e simboli inequivocabili, dal saluto romano al grido «boia chi molla», dalle bandiere della Repubblica sociale italiana, all'accusa di assassini rivolta alla generalità dei cittadini di Schio;

tale manifestazione, invisa ai cittadini, è avversata da tutte le forze democratiche, tanto che fin dal 2005 il Sindaco, le associazioni partigiane ed il Comitato dei familiari delle vittime hanno firmato un solenne documento comune nel quale dichiarano di riconoscersi nei valori fondanti della Repubblica italiana e della Resistenza, condannano l'eccidio di Schio ad opera dei partigiani, promuovono la memoria dei 54 trucidati e invocano la concordia civica, dissociandosi da ogni offensiva manifestazione che strumentalizza i morti di quell'eccidio;

nel luglio del 2006, il Governo e le diverse autorità preposte hanno ricevuto diverse sollecitazioni, a partire da quelle del Sindaco, rivolte ad evitare lo svolgimento di questa manifestazione pubblica, tra cui un appello al Ministro dell'interno, firmato dall'interrogante ed altre parlamentari venete del centro-sinistra, affinché impedisse, per la quinta volta di seguito, una manifestazione palesemente pretestuosa inneggiante al nazismo e al fascismo;

in effetti, dopo numerosi e reiterati incontri con il Prefetto ed il Questore, nel luglio 2006, non è stata autorizzata alcuna manifestazione, ma il divieto è stato aggirato con la richiesta d'uso del Sacrario, presentata dal referente locale dell'associazione «Continuità ideale con la Repubblica sociale italiana» (una sigla non tollerabile nella Repubblica italiana) al Comitato per l'onore dei caduti in guerra, che gestisce i Sacrari militari, per il pretestuoso svolgimento di una manifestazione religiosa;

in effetti, con quella scusa e con la scusa di deporre dei fiori si è tenuta una manifestazione non autorizzata con corteo, durante la quale si sono sentiti cori e *slogan* inneggianti al fascismo e si sono viste insegne, striscioni e bandiere di ogni tipo (tra cui una bandiera della RSI issata sul pennone del Sacrario insieme al Tricolore);

a seguito di tali episodi, ben 63 seguaci del gruppo «Continuità ideale» sono sotto inchiesta da parte della Procura di Vicenza per aver infranto il divieto del Questore di partecipare alla commemorazione dell'Eccidio di Schio, tra cui don Giulio Tam (ex-sacerdote ultranazionalista, già lefebriano scomunicato e sospeso *a divinis*, divenuto la guida spirituale

per i movimenti di estrema destra), Paolo Caratossidis, coordinatore nazionale di Forza Nuova e Massimo Perrone, segretario forzanovista del Lazio;

se la gran parte degli indagati è accusata di avere partecipato alla manifestazione non autorizzata, undici manifestanti, tra cui Alex Cioni, segretario regionale di Azione Sociale, devono rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per avere sfondato il cordone utilizzando le aste delle bandiere;

Cioni, inoltre, ha dichiarato che il divieto era «assurdo perché chi doveva autorizzarlo l'aveva già fatto nelle precedenti edizioni. Quindi è chiaro che le reali motivazioni del diniego sono da attribuirsi al cambiamento di Governo, che ha già adottato misure repressive nei confronti della nostra parte politica» (come riportato dal «Corriere del Veneto» di mercoledì 20 dicembre 2006 e dal «Giornale di Vicenza» del 19 dicembre 2006),

si chiede di sapere se non si ritenga, alla luce dei fatti occorsi nel luglio 2006, di adottare fin d'ora le misure più opportune e la dovuta concertazione tra Ministeri al fine di evitare il prossimo anno lo svolgimento di manifestazioni e cortei, ma anche la concessione in uso del Sacrario che, con il pretesto di una celebrazione religiosa, si trasformano in propaganda dell'ideologia nazi-fascista, offendendo il sentimento democratico.

(4-01706)

(4 aprile 2007)

RISPOSTA. – La disciplina costituzionale del diritto di riunione non prevede alcuna autorizzazione da parte delle Autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 17 della Costituzione, infatti, dopo aver affermato che «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi», precisa con chiarezza che solo per le riunioni in luogo pubblico «deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

In virtù di queste disposizioni e di quelle previste dall'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, spetta all'autorità di pubblica sicurezza valutare le circostanze e le condizioni che, di volta in volta, appaiono necessarie per consentire riunioni o manifestazioni oppure, al contrario, inducono a vietarle o a farle svolgere secondo modalità differenti da quelle previste dagli organizzatori.

Nella più stretta osservanza di queste norme e dello spirito che le impronta, il Governo e le Autorità di pubblica sicurezza garantiscono concretamente l'esercizio del diritto di riunione ad ogni gruppo che voglia organizzare iniziative volte a sostenere le proprie tesi nel rispetto della legalità e, quindi, «pacificamente e senz'armi».

A tal fine le Autorità di pubblica sicurezza definiscono adeguati servizi di ordine pubblico, la cui gestione è costantemente ispirata a criteri di equilibrio e di prudenza, in modo da contemperare i diritti costituzionalmente garantiti di riunione e di libera espressione del pensiero con le esigenze di tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità.

Conseguentemente, nell'esigenza di bilanciare un atteggiamento di fermezza rispetto ad ogni forma di illegalità con la priorità di non coinvolgere pacifici cittadini, l'uso della forza viene limitato ai casi di effettiva necessità, anche per evitare di innescare più gravi tensioni.

Gli eventuali illeciti posti in essere durante le manifestazioni vengono attentamente monitorati da personale di polizia appositamente specializzato e, a seguito delle successive indagini condotte dalla DIGOS, i soggetti individuati vengono tempestivamente deferiti all'Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Nel fare seguito a quanto già comunicato all'interrogante nella seduta del 23 novembre 2006 – in sede di risposta all'interpellanza n. 2-00022 – in merito ai fatti avvenuti nel corso dell'ultima manifestazione commemorativa dell'eccidio di Schio (Vicenza), si soggiunge, in relazione agli illeciti penali riscontrati durante la stessa, che sono state denunciate, in stato di libertà e a vario titolo, complessivamente 65 persone. Di queste, 63 sono state deferite all'Autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (manifestazione non autorizzata); 12 persone sono state, altresì, segnalate per violazione degli articoli 337 e 339 del codice penale (violenza aggravata a pubblico ufficiale) e 4 per violazione dell'articolo 5 della legge n. 645 del 1952 (manifestazioni usuali del disciolto partito fascista).

Secondo quanto riferito dal Prefetto di Vicenza, la competente Procura della Repubblica ha chiesto, in data 27 marzo 2007, l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti di 63 persone per avvenuta violazione dell'articolo 18 del TULPS, mentre, per la violazione degli articoli 337 e 339 del codice penale, ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che è in fase di notifica agli interessati.

Il Tribunale di Vicenza ha disposto l'archiviazione, su richiesta del pubblico ministero, del procedimento penale connesso all'ipotesi di reato di cui all'articolo 5 della legge n. 645 del 1952.

Pur rilevando che, ai sensi del citato articolo 18 del TULPS, l'obbligo del preavviso deve essere adempiuto entro i tre giorni antecedenti la manifestazione, si soggiunge che finora non è pervenuta alla Questura di Vicenza alcuna comunicazione formale di manifestazione pubblica da parte del «Raggruppamento Nazionale Combattenti della R.S.I. – Continuità Ideale», o di analoghe organizzazioni politiche di estrema destra, per la commemorazione annuale dell'eccidio di Schio, risalente al 7 luglio 1945.

Per completezza di informazione, si comunica che il Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra non ha ricevuto alcuna istanza di autorizzazione ad utilizzare il Sacratio militare di S. Trinità e che, peraltro, ha confermato la decisione, già anticipata dall'anno scorso ai menzionati organizzatori, di negare loro tale concessione, proprio a causa dei comportamenti tenuti in passato dai partecipanti.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(15 luglio 2007)